

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 17 dicembre 2025**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 17 ottobre 2025, n. **188**.

**Regolamento di amministrazione del Corpo  
della Guardia di finanza.** (25G00195) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'università  
e della ricerca**

DECRETO 17 novembre 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto  
di cooperazione internazionale «MEDSEA-  
PLAN» nell'ambito del programma SBEP 2023.**  
(Decreto n. 287/2025). (25A06687). ..... Pag. 28

**Ministero della salute**

DECRETO 12 novembre 2025.

**Aggiornamento del decreto 20 settembre 2016,  
concernente l'individuazione del datore di lavoro  
negli uffici centrali e periferici.** (25A06768) ... Pag. 32

DECRETO 10 dicembre 2025.

**Elenco annuale, aggiornato al 30 novembre  
2025, delle imprese autorizzate alla fabbrica-  
zione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di  
sostanze stupefacenti o psicotrope integrato con  
l'elenco delle imprese titolari di licenza per le so-  
stanze classificate nella categoria 1 dei precursori  
di droghe.** (25A06686) ..... Pag. 34

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La  
Tipolitografica Salsese società cooperativa a r.l.  
in liquidazione», in Salsomaggiore Terme e nomi-  
na del commissario liquidatore.** (25A06668). ... Pag. 82



DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Figli del Mondo piccola cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (25A06669). . . . . Pag. 83

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Evo Support società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (25A06671). . . . . Pag. 84

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Professione assistenza società cooperativa sociale», in Poggiardo e nomina del commissario liquidatore.** (25A06675). . . . . Pag. 85

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Logic Service società cooperativa», in Sedriano, in liquidazione coatta amministrativa.** (25A06688). . . . . Pag. 86

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bibrocatolo, «Posiforlid» (25A06631). . . . . Pag. 87

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Finasteride, «Finasteride Medreg». (25A06632). . . . . Pag. 87

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 351/2024 del 13 dicembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina ed ezetimibe, «Rozetimad». (25A06633). . . . . Pag. 89

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di epoprostenolo «Caripul». (25A06670). . . . . Pag. 89

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Dienogest «Endovelle». (25A06672). . . . . Pag. 90

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib Eugia» (25A06673). . . . . Pag. 90

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paclitaxel, «Apacross» (25A06674). . . . . Pag. 91

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel e acido acetilsalicilico, «Clopidogrel e Acido Acetilsalicilico Aurobindo». (25A06689). . . . . Pag. 92

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rami-pril e Amlodipina Doc Generici». (25A06690). . . . . Pag. 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nilotinib, «Nilotinib Teva». (25A06691). . . . . Pag. 94

### Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Val di Zoldo (25A06769). . . . . Pag. 94

### Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 novembre 2025 (25A06770). . . . . Pag. 95

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2025 (25A06771). . . . . Pag. 95

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 novembre 2025 (25A06772). . . . . Pag. 96

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 novembre 2025 (25A06773). . . . . Pag. 96

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 novembre 2025 (25A06774). . . . . Pag. 97

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2025 (25A06775). . . . . Pag. 97

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2025 (25A06776). . . . . Pag. 98

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2025 (25A06777). . . . . Pag. 98

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2025 (25A06778). . . . . Pag. 99

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2025 (25A06779). . . . . Pag. 99



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2025, n. 188.

### Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 1, 4 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2002, recante «Individuazione dei materiali fuori uso del Corpo della guardia di finanza suscettibili di alienazione, da adottare ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, recante «Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato»;





Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2013 emanato in attuazione dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, recante «Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici»;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2019, recante «Campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina regolamentare riguardante l'attività amministrativo-contabile della Guardia di finanza alle novità normative intervenute nello specifico settore;

Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;

Visto il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite in sede consultiva, con delibera n. 1/2023 nell'adunanza del 10 gennaio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 32927 del 18 luglio 2025 e nota n. 35726 del 30 luglio 2025;

ADOPTA  
il seguente regolamento:

## Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure da adottare per garantire la corretta attività amministrativo-contabile del Corpo della Guardia di finanza.

### Art. 2.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) «ordine di accreditamento»: l'atto esecutivo mediante il quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono messe a disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinché lo stesso provveda alle pertinenti spese;


c) «dirigente»: il titolare del centro di responsabilità amministrativa o l'autorità da questi delegata per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di spesa che opera nei limiti delle aperture di credito in contabilità ordinaria effettuate a proprio favore dal Comando generale della Guardia di finanza, dai reparti amministrativi del Corpo o da altra amministrazione;

e) «funzionario delegato di contabilità speciale»: il titolare della contabilità incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli aventi diritto, nei limiti delle risorse a disposizione provenienti dall'Unione europea, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilità speciale utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

f) «reparto amministrativo»: il reparto del Corpo che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile;

g) «buono prelevamento in contanti»: il titolo emesso dal funzionario delegato per l'accreditamento di somme, da parte della tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo;



h) «rete dei funzionari delegati»: l'insieme dei funzionari delegati abilitati dal Comando generale della Guardia di finanza a ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo;

i) «sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»: il sistema della Ragioneria generale dello Stato che integra la contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo;

l) «centro di costo»: unità organizzativa deputata alla rilevazione dei risultati economici;

m) «ordinativo secondario di spesa»: il titolo emesso dal funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori;

n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

o) «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

p) «sistema informativo delle retribuzioni»: il sistema informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

q) «punto ordinante di spesa»: il reparto amministrativo destinatario delle risorse finanziarie individuate dall'amministrazione con il decreto di riparto e assegnate mediante apposite funzionalità dei sistemi informativi per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e delle retribuzioni;

r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente *ratione materiae*, il quale dispone l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti;

s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente *ratione materiae*, il quale effettua le comunicazioni di variazione dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale;

t) «SEC»: sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea;

u) «controllo interno amministrativo-contabile»: l'attività volta a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza;

z) «Comando generale»: il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza;

aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

bb) «comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse»: reparti del Corpo con competenza previsionale, programmatoria e di controllo sulla spesa periferica;

cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento programmatico e autorizzatorio, redatto all'inizio dell'esercizio finanziario e aggiornato in corso d'anno, per il soddisfacimento delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo criteri di funzionalità, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio o per effetto di ulteriori manovre finanziarie che modificano gli stanziamenti di bilancio.

## Capo II

### ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 3.

#### Comandante generale

1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:

a) avvalendosi del Comandante in seconda, del Capo di stato maggiore e del Sottocapo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo;

b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti autonomia di spesa, entro il limite delle risorse assegnate e degli impegni assunti, nonché i limiti di valore e per l'acquisizione delle entrate. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;

c) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;

d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo;

e) individua, con proprie determinazioni, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni dei fondi e dei valori in relazione alle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;

f) esercita il controllo interno amministrativo-contabile avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale.

2. Il Comandante generale fornisce il proprio contributo al processo di programmazione e controllo posto in essere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.



## Art. 4.

*Comando generale*

1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) ed *e*), sovrintende al funzionamento dei reparti amministrativi di cui all'articolo 5 e provvede a:

*a*) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti amministrativi, ai sensi dell'articolo 34-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio delle funzioni a essi demandate;

*b*) disporre, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le aperture di credito da destinare ai funzionari delegati, nei limiti degli impegni di spesa delegata assunti a favore della rete dei funzionari delegati. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo;

*c*) vigilare sul tempestivo invio telematico dei rendiconti amministrativi di contabilità ordinaria ai competenti uffici di controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei funzionari delegati;

*d*) eseguire, per conto dell'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione della contabilità dei materiali in distribuzione ai reparti del Corpo, e trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, è stabilito dal Comandante generale.

3. La firma e la conseguente responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.

## Art. 5.

*Organizzazione periferica*

1. Il Comandante generale individua con propria determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, i reparti amministrativi ai quali sono conferiti compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziare sulle singole unità elementari di bilancio, per l'espletamento delle attività a essi demandate, con resa del conto ai competenti uffici di ragioneria.

## Art. 6.

*Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti di gestione*

1. I soggetti e le strutture preposti alla programmazione finanziaria, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono:

*a*) il dirigente delegato, con determinazione del Comandante generale, alla programmazione finanziaria, alla gestione delle risorse e all'assegnazione di fondi, mediante ordini di accreditamento, ai funzionari delegati;

*b*) il comandante del reparto amministrativo, per la gestione logistico-amministrativa connessa al funzionamento delle strutture del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza;

*c*) il punto ordinante di spesa, per la determinazione delle competenze spettanti al personale del Corpo, da corrispondere mediante il sistema di erogazione unificata;

*d*) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione di impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della quota allo stesso assegnata, nonché all'emissione di ordini di pagare;

*e*) il funzionario delegato, per la programmazione delle spese, l'emissione degli ordinativi secondari di spesa, a valere sugli ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del rendiconto telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato;

*f*) il militare addetto al riscontro contabile, per la verifica sul sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa;

*g*) il militare quietanzante, per la riscossione dei buoni prelevamento in contanti;

*h*) il funzionario delegato di contabilità speciale, per la gestione delle somme provenienti dall'Unione europea.

*Capo III*PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE

## Art. 7.

*Programmazione finanziaria*

1. Le previsioni di bilancio in termini di competenza e cassa sono formulate dal Comando generale sulla scorta di una programmazione pluriennale aggiornata per l'anno e per il triennio successivo, sulla base delle direttive operative della Ragioneria generale dello Stato e in funzione del piano finanziario dei pagamenti concernenti i fabbisogni finanziari, centralizzati e periferici, per gli esercizi di prevista esigibilità della spesa.

2. Le articolazioni del Comando generale deputate alla gestione delle unità elementari di bilancio programmano le esigenze finanziarie pluriennali e indirizzano l'impiego delle risorse per i processi di spesa:

*a*. centralizzati, mediante coordinamento con le altre articolazioni del Comando generale aventi funzione di stazione appaltante e di esecuzione contrattuale;

*b*. periferici, recependo e razionalizzando le previsioni elaborate dai comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse con il supporto dei competenti reparti amministrativi.

3. Il riparto e la finalizzazione delle risorse derivanti dagli stanziamenti di bilancio e da ulteriori fondi trovano rappresentazione in appositi documenti di programmazione finanziaria:

*a*. il D.P.F. approvato dal Comandante generale prevede le manovre volte al soddisfacimento del quadro esi-





genziale del Corpo, stabilendo anche le dotazioni iniziali destinate ai processi di approvvigionamento e spesa periferici demandati ai reparti amministrativi;

b. il D.P.F. del Comando Responsabile della politica d'impiego delle risorse approvato dal dirigente delegato costituisce autorizzazione all'avvio dei processi periferici da parte del reparto amministrativo di riferimento, a valere sulle dotazioni iniziali e su quelle suppletive accordate dal Comando generale.

4. L'assunzione e la rimodulazione dei pertinenti impegni di spesa accentrata e delegata avvengono sulla scorta della predisposizione e del costante aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, a cura del Comando generale, dei Comandi Responsabili della politica d'impiego delle risorse e dei reparti amministrativi in funzione della programmazione della spesa, dell'esecuzione contrattuale, della liquidazione delle fatture e del monitoraggio contabile.

5. La programmazione finanziaria è integrata dal sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo. Il Comando generale e i dirigenti delegati si avvalgono del sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo per la comunicazione delle previsioni e delle risultanze economiche al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### Art. 8.

##### *Controllo interno amministrativo-contabile*

1. Il controllo interno amministrativo e contabile è esercitato dalla competente articolazione del Comando generale nei confronti dei reparti amministrativi attraverso:

a. interventi di revisione della contabilità, mediante interrogazioni a campionamento, sul sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo, dei registri contabili, dei titoli di spesa, dei documenti amministrativi e dei fascicoli elettronici;

b. visite amministrative, presso le sedi dei reparti del Corpo, individuati secondo un cronoprogramma annuale, per verificare e valutare l'attività di gestione amministrativo-contabile;

c. la formulazione di osservazioni e raccomandazioni mirate all'individuazione di adeguate azioni correttive.

#### Capo IV

##### GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE. RESA DEL CONTO E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

#### Art. 9.

##### *Accertamento, riscossione e versamento delle entrate*

1. I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato ovvero sul proprio conto corrente.

2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo, presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unità elementari di entrata del bilancio dello Stato.

3. Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei diritti connessi all'attività del reparto amministrativo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 10.

##### *Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea*

1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione a unità elementari dello stato di previsione del Corpo.

2. Oltre alle modalità previste dal comma 1, le somme necessarie all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di accreditamento emesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo può emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato delle suddette amministrazioni.

3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementare alla programmazione dell'Unione europea, il Comando generale può attivare presso la tesoreria statale una contabilità speciale per la gestione delle risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.

#### Art. 11.

##### *Impegno delle spese*

1. L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo valido, è assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili.

2. Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo, approvata dal dirigente delegato.



3. I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo 34-*quater* della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati del Corpo.

#### Art. 12.

##### *Liquidazione delle spese*

1. Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il diritto acquisito dal creditore, è determinata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta.

2. La liquidazione è disposta a seguito del riscontro sulla regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi nonché sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano, rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono di carico.

#### Art. 13.

##### *Ordinazione delle spese*

1. Il dirigente responsabile o il funzionario delegato emette nei confronti della competente tesoreria, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'ordine di spesa relativo al pagamento delle somme liquidate a favore del creditore.

2. L'ordine di spesa di cui al comma 1 è sottoscritto con firma digitale dal dirigente, ordinatore primario di spesa, o dal funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa e destinatario dell'ordine di accreditamento.

3. Ogni ordine di spesa è corredato dei pertinenti documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti nonché di ogni altro documento che giustifichi la spesa.

#### Art. 14.

##### *Pagamento delle spese*

1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all'articolo 13, la competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del creditore.

2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento in contanti, può procedere al pagamento del creditore direttamente. I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui all'articolo 42.

3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei termini temporali previsti dalla normativa vigente nonché degli obblighi di controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle pubbliche amministrazioni.

#### Art. 15.

##### *Resa del conto*

1. Il funzionario delegato presenta il rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio finanziario, entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. Il rendiconto annuale è presentato per unità elementare di bilancio firmato e inviato telematicamente agli uffici di ragioneria preposti al controllo.

3. Nel caso in cui è effettuata una gestione di cassa di cui all'articolo 14 nell'esercizio suppletivo, viene presentato anche il relativo rendiconto entro il 31 marzo del medesimo esercizio.

4. Copia informatica del rendiconto telematico, dei titoli estinti e dei registri contabili, in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

#### Art. 16.

##### *Controllo di regolarità amministrativo-contabile*

1. Gli atti e i titoli di spesa adottati dal Comando generale e dai reparti amministrativi sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile esercitato dai competenti uffici del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

#### Art. 17.

##### *Spese riservate*

1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attività informativa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza è riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.

2. Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti relativi alle spese riservate per l'attività informativa e disciplina le modalità di rendicontazione degli oneri sostenuti, di asseverazione della loro attinenza all'attività informativa del Corpo, nonché quelle di gestione dei fondi.

#### Capo V

##### GESTIONE DEI MATERIALI

#### Art. 18.

##### *Gestione patrimoniale*

1. I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con immediatezza, avviene attraverso modalità





informatiche in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### Art. 19.

##### *Classificazione dei beni mobili*

1. I beni mobili dello Stato impiegati nell'espletamento delle attività istituzionali demandate al Corpo sono descritti nell'inventario generale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le modalità stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.

#### Art. 20.

##### *Inventario dei beni mobili*

1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario.

2. L'inventario, la cui situazione è costantemente aggiornata allo stato esistente, contiene:

- a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la diversa natura e specie;
- b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC e l'anno di acquisizione;
- c) il luogo in cui sono custoditi;
- d) la qualità o numero degli oggetti secondo le varie specie;
- e) il valore;
- f) il codice identificativo del bene.

3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.

4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni.

5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo.

#### Art. 21.

##### *Consegnatari dei materiali*

1. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili appositamente designati che rendono il conto giudiziale, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, munito dell'attestazione di benessere del comandante del reparto amministrativo, al Comando generale della Guardia di finanza che ne cura l'invio alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per l'acquisizione del visto di regolarità amministrativo-contabile e successivamente all'organo di controllo contabile, tramite il responsabile del procedimento dell'invio dei

conti giudiziali alla Corte dei conti, previa verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione.

2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo per i materiali impiegati presso i reparti del Corpo. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benessere del comandante del reparto amministrativo, è inoltrato al Comando generale, che cura l'invio all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei dati relativi alle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nell'esercizio.

3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.

4. Ai sensi del vigente codice di giustizia contabile, l'amministrazione effettua la comunicazione dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa di conto giudiziale alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili. Le periodiche comunicazioni di variazione, aventi a oggetto nomine e cessazioni, sono effettuate dal responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili, sulla base delle informazioni pervenute al Comando generale dai reparti amministrativi.

#### Art. 22.

##### *Responsabilità dei consegnatari*

1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili degli oggetti ricevuti con documento di consegna.

2. I consegnatari non possono estrarre né introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa.

3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.

4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto l'incarico di consegnatario.

#### Art. 23.

##### *Carico e scarico dei beni mobili*

1. I beni mobili dello Stato sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.

2. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente consegnatario, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonché pronta disponibilità dei materiali stessi.



3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso per vetustà ed usura, per perdita, avarie, cali, cessione o altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 49, è disposta con determinazione del dirigente, anche su richiesta del consegnatario contenente l'elencazione del materiale, sentito l'organo tecnico di accertamento nominato dal comandante del reparto amministrativo.

4. L'attività dell'organo tecnico è documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 costituisce documento giustificativo dei movimenti contabili per l'emissione del buono di scarico dei materiali e del buono di carico di quelli eventualmente recuperati.

6. Il materiale che risulta di valore commerciale nullo o irrilevante è considerato rifiuto da smaltire secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.

7. Il dirigente vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali tenute e alimentate dagli agenti contabili designati come previsto dall'articolo 21.

#### Art. 24.

##### *Materiali fuori uso per cause tecniche*

1. I reparti amministrativi formulano proposta di dismissione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:

- a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;
- b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.

2. La proposta è inoltrata al Comando generale, con il parere motivato dell'organo tecnico, nominato dal comandante del reparto amministrativo.

3. La dismissione dei materiali può essere disposta anche direttamente dal Comando generale.

4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi devono essere:

- a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
- b) trasformati;
- c) venduti, previa dichiarazione di fuori uso;
- d) smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale.

#### Art. 25.

##### *Vendita di materiali fuori uso*

1. I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti pubblici e le norme di contabilità generale dello Stato. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, può essere svolto un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni può essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

2. Se le procedure di vendita non si concludono con esito favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del de-

creto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale scarico dagli inventari.

3. Con determinazione del Comandante generale è individuata l'autorità competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono definite le relative procedure attuative.

4. A seguito della comunicazione del visto e della registrazione del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente è tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei materiali alienati, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.

#### Art. 26.

##### *Cessione e prestito di materiali*

1. Il dirigente dispone, con provvedimento motivato e, se necessario, previa autorizzazione del Comando generale, l'alienazione a titolo oneroso dei beni del Corpo, non preventivamente dichiarati fuori uso, in favore di:

- a) personale della Guardia di finanza;
- b) altre pubbliche amministrazioni, autorità estere o privati, per ragioni urgenti di interesse pubblico o di natura militare, per operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità, per ragioni di politica internazionale ovvero per altre motivate esigenze. Lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), fatta eccezione per le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere autorizzata la cessione gratuita dei beni del Corpo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, autorità estere o privati è stabilito con determinazione del Comandante generale che fissa le modalità, la durata e l'importo.

4. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni e del prestito costituiscono proventi riassegnabili.

#### Art. 27.

##### *Amministrazione dei cani*

1. I reparti amministrativi gestiscono i cani assunti in carico per le procedure relative:

a) all'amministrazione, concernenti la presa in carico, il passaggio di carico e di scarico amministrativo dei cani e la gestione delle risorse finanziarie assegnate;

b) al mantenimento, con riferimento alle convenzioni per l'assistenza medico veterinaria ordinaria, alle spese per l'assistenza medico veterinaria straordinaria, all'alimentazione speciale diversa da quella di mantenimento, all'equipaggiamento, al materiale addestrativo, al materiale sanitario e ai farmaci, alla manutenzione e alla gestione dei ricoveri;

c) alla custodia e all'aggiornamento dei fogli matricolari relativamente alle vicende sanitarie, all'impiego e alle variazioni matricolari, alle variazioni di reparto, al cambio di conduttore e ai risultati di servizio.



2. In apposito ruolo sono tenute in evidenza la dotazione organica dei cani amministrati e le relative variazioni.

3. Per l'acquisto dei cani, effettuato con le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, è nominata una commissione composta da tre ufficiali, dei quali almeno uno appartenente al comparto sanitario, specialità veterinaria di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

4. Gli adempimenti contabili conseguenti alla morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio dei cani sono disciplinati con le modalità stabilite dal presente capo. Ai reparti amministrativi compete la gestione dei fondi da erogare, ai sensi dell'articolo 45, comma 31-*quater*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

## Capo VI

### AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

#### Art. 28.

##### *Spettanze*

1. Il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale del Corpo è disposto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tramite il sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, sulla base dei dati e delle informazioni comunicate dal punto ordinante di spesa al sistema informativo delle retribuzioni, mediante accreditamento sul conto corrente indicato da ciascun militare.

2. Il reparto amministrativo designato dal Comando generale quale punto ordinante di spesa, provvede alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascun beneficiario amministrato dal Corpo, riportate nel cedolino mensile.

3. Le competenze accessorie non ricomprese nel sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato sono liquidate e corrisposte dal reparto amministrativo mediante gli strumenti a disposizione del funzionario delegato, sul conto corrente indicato da ciascun militare, anche diverso da quello di cui al comma 1.

4. Le competenze accessorie e gli altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime, ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.

5. I militari del Corpo ricevono, secondo modalità definite con determinazione del Comandante generale, il vestiario e l'equipaggiamento individuale dai reparti amministrativi di cui all'articolo 5 presso i quali sono in forza, che provvedono anche ai compiti di natura amministrativo-contabile e di gestione delle somme stanziare sulle unità elementari di bilancio per il vitto e l'alloggio.

#### Art. 29.

##### *Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare*

1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, il reparto amministrativo accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'amministrazione. Il reparto amministrativo procede al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le norme dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.

2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, il reparto amministrativo richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata è versata su libretti postali di risparmio ed è conteggiata a credito della successione.

#### Art. 30.

##### *Pendenze*

1. I debiti lasciati nei confronti del Corpo dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio. Per l'eventuale parte residua, il competente Reparto amministrativo informa i pertinenti enti previdenziali e assistenziali per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennità spettanti.

## Capo VII

### ATTIVITÀ NEGOZIALE

#### Art. 31.

##### *Norme generali e di rinvio*

1. Nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, il Corpo opera nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia.

2. Alle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti provvedono le stazioni appaltanti del Corpo, nel rispetto del grado di qualificazione conseguito.

3. Nel caso di permuta, ai sensi dell'articolo 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il valore dei materiali è portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.

4. Il Comandante generale, sulla base dei poteri di impegno dei fondi per la realizzazione dei programmi di spesa, inerenti alle risorse finanziarie assegnate al Corpo e all'acquisizione delle entrate:

a) attribuisce, tenendo conto dei profili tecnici e professionali rapportati al settore, alla natura e all'oggetto delle attività, specifiche competenze e correlate respon-





sabilità alle articolazioni del Comando generale e all'organizzazione periferica in materia di pianificazione e programmazione finanziaria, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

*b)* disciplina l'espletamento dell'attività negoziale, in ragione dei seguenti criteri:

1) distinzione tra funzioni decisionali di indirizzo e controllo e amministrative di attuazione delle decisioni assunte e di gestione delle relative risorse;

2) semplificazione e standardizzazione delle procedure negoziali;

3) natura e importo dell'atto negoziale.

#### Art. 32.

##### *Capitolati d'oneri*

1. Il Corpo predispone propri capitolati d'oneri, generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, ovvero può avvalersi dei capitolati d'oneri, generali o speciali, in vigore presso altre Forze armate.

2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purché di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.

3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.

4. Le specifiche tecniche per ogni singolo bene o servizio sono indicate nel contratto o nella documentazione tecnica ad esso allegata. Tali specificazioni possono però essere omesse, in tutto o in parte, quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base al campione approvato dal Corpo.

5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma del libro IV, titolo VIII, capo I, del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non risolte in via amministrativa.

#### Art. 33.

##### *Programmazione dell'attività contrattuale*

1. La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo è redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

#### Art. 34.

##### *Approvazione*

1. I contratti attivi e passivi stipulati dal Corpo sono approvati:

*a)* dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori dallo stesso delegati;

*b)* dal comandante del reparto amministrativo per i contratti stipulati nell'interesse del reparto amministrativo, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.

2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività operative e addestrative, può delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati.

3. I contratti di cui al comma 1, lettera *a)*, sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

4. I contratti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, svolto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorità che ha approvato il contratto può, previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti.

6. Il contratto attivo è eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto è eseguibile dopo l'approvazione.

#### Art. 35.

##### *Competenze delle stazioni appaltanti*

1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella stabilita dall'articolo 34:

*a)* l'adozione della decisione di contrarre con individuazione della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico del progetto;

*b)* l'adozione del bando di gara, ove previsto;

*c)* la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di collaudo o di verifica di conformità;

*d)* l'approvazione della proposta di aggiudicazione;

*e)* la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli eventuali assistenti;

*f)* l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali;

*g)* l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini contrattuali.



## Art. 36.

*Responsabile unico del progetto*

1. Il responsabile unico del progetto di cui al codice dei contratti pubblici:

a) è nominato, con atto formale del dirigente, tra i militari in possesso di adeguata competenza e professionalità in relazione ai compiti per cui è nominato;

b) sovrintende, avvalendosi dell'eventuale struttura di supporto e di uno o più responsabili di procedimento, ove nominati, per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e per quella di affidamento, al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento previste dal codice dei contratti pubblici.

2. In caso di mancata nomina, il responsabile unico del progetto si identifica con il dirigente dell'unità organizzativa, competente per l'intervento.

*Capo VIII*

## SERVIZIO DI CASSA

## Art. 37.

*Operazioni di cassa*

1. La custodia del denaro contante avviene presso la cassa del reparto amministrativo.

2. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa e vistati per accertata regolarità contabile, devono contenere l'esatta indicazione del debitore o del creditore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto di imputazione nonché ogni altro elemento inerente all'operazione stessa.

3. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono registrati, in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale, sul giornale di cassa.

## Art. 38.

*Utilizzo dei conti correnti*

1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.

2. Il conto corrente di cui al comma 1 è utilizzato anche quando, nel caso di cui all'articolo 14, comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.

3. I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-*quater* della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.

## Art. 39.

*Utilizzo di carte di credito*

1. I titolari di carte di credito, ai sensi dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono autorizzati a utilizzarle in base alle previsioni del decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

## Art. 40.

*Imputazione delle spese a fondo scorta*

1. Al fine di assicurare la continuità nella gestione amministrativa e contabile, i reparti amministrativi del Corpo possono ricorrere, per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e fare fronte alle speciali esigenze previste dal comma 3, al fondo scorta iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la dotazione del fondo scorta è ripartita tra i reparti amministrativi con determinazione del Comandante generale e accreditata, mediante ordinativi primari di spesa emessi dal dirigente competente, direttamente sul conto corrente di ciascun reparto amministrativo.

3. Per speciali esigenze si intendono le situazioni in cui il Corpo:

a) sostiene spese per lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni o effettua pagamenti per conto di altri soggetti, che verranno successivamente rimborsati;

b) concede anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, o i fondi permanenti di cui all'articolo 41 del presente decreto.

4. L'anticipazione di risorse finanziarie a carico del fondo scorta, autorizzata dal comandante del reparto amministrativo, può avvenire solo previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita che sarà effettuato, esclusivamente, con le disponibilità di bilancio dello stesso esercizio di pagamento.

5. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sul fondo scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, all'acquisizione di beni immobili e al pagamento di rate di mutuo o di fitti passivi.

6. I reparti amministrativi del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono utilizzare la dotazione del fondo scorta per concedere prestiti ad altro reparto amministrativo, per esigenze di cassa urgenti e indilazionabili, con l'obbligo da parte del reparto beneficiario di immediata restituzione alla prima somministrazione utile di nuove disponibilità finanziarie.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, salvo l'adeguamento dello stanziamento, permangono nella disponibilità dei reparti amministrativi, che non procedono al versamento delle



stesse all'entrata del bilancio dello Stato. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità dei reparti amministrativi è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dall'unità elementare di bilancio relativa al fondo scorta.

8. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. Se l'anticipazione riguarda risorse di provenienza comunitaria, è consentito il reintegro delle disponibilità del fondo scorta mediante versamento diretto sul conto corrente delle predette somme.

#### Art. 41.

##### *Fondi permanenti*

1. Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo può disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato.

2. Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalità, i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.

3. Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta.

4. Il titolare del fondo permanente è personalmente responsabile della regolarità della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione è fornita dai funzionari delegati con la modalità del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente.

#### Art. 42.

##### *Utilizzo dei conti particolari*

1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea delle seguenti operazioni di entrata e di uscita:

a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni, anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell'articolo 43;

b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, e pagamenti con le stesse effettuati;

c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti di cui all'articolo 14, comma 2, successivamente utilizzate per il pagamento del creditore;

d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.

3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale:

a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo;

b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto.

4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Art. 43.

##### *Proventi*

1. I reparti amministrativi non possono avvalersi di entrate di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le proprie dotazioni di bilancio.

2. Le somme riscosse e quelle ritenute sui pagamenti sono versate presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di spese anticipate dal Corpo.

3. I reparti amministrativi:

a) versano i proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione;

b) registrano le somme riscosse, distinte per tipologia, e quelle successivamente versate in tesoreria.

4. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate all'ordine di pagamento.

5. I proventi riassegnabili sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Corpo.

6. La rendicontazione dei proventi avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.

#### Capo IX

##### SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO

#### Art. 44.


##### *Servizio di vettovagliamento*

1. Il servizio vettovagliamento del Corpo, concernente il confezionamento e la distribuzione dei pasti, è classificato in:

a) mense obbligatorie di servizio;

b) mense non obbligatorie di servizio.

2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie di servizio ovvero con operatore convenzionato, non può essere corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto.





3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera *b*), ha la finalità di consentire al personale del Corpo, anche al di fuori dell'attività lavorativa, di fruire del servizio di ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo.

4. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore del personale del Corpo nonché il controvalore in denaro delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

#### Art. 45.

##### *Apporti dell'amministrazione*

1. Il Corpo provvede:

*a*) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;

*b*) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;

*c*) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;

*d*) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai reparti del Corpo.

2. Nelle mense affidate a privati, nella forma del *catering* completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.

#### Capo X

##### IMMOBILI

#### Art. 46.

##### *Gestione degli immobili*

1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale del Corpo è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato.

2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione.

#### Art. 47.

##### *Manutenzione e costruzione degli immobili*

1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell'Agenzia del demanio le nuove costruzioni e i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla manutenzione degli immobili demaniali nonché di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali lo stesso abbia assunto l'obbligo della manutenzione, provvedono i reparti amministrativi con i fondi loro assegnati annualmente.

#### Capo XI

##### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

#### Art. 48.

##### *Rinvio*

1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonché del codice di giustizia contabile.

#### Art. 49.

##### *Procedure*

1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi è tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entità del danno da comunicare all'autorità giudiziaria contabile.

2. Ove la presunta entità del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.

3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entità del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato.

4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a 60, decorrenti dalla data della nomina o della designazione di cui ai commi 2 e 3, a:

*a*) ricercare tutti i dettagli relativi alla vicenda rappresentata, in modo da addivenire a una valutazione obiettiva e reale circa la dinamica dei fatti;



- b) determinare l'entità dei danni;
- c) contestare ai presunti autori le loro responsabilità;
- d) acquisire agli atti le controdeduzioni dai medesimi eventualmente rese.

5. Il comandante del reparto amministrativo, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra al competente procuratore regionale della Corte dei conti:

a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili;

b) una comunicazione, nei soli casi in cui il danno sia già stato integralmente risarcito dal materiale autore della condotta o siano emersi profili di responsabilità per i quali l'autorità giudiziaria penale abbia già esercitato l'azione penale e partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno.

6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.

#### Art. 50.

##### *Responsabilità del comandante del reparto amministrativo*

1. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al comandante del reparto amministrativo, questi informa immediatamente sia il Comando generale sia il Comando sovraordinato.

2. Il Comandante generale, o il dirigente da questi delegato, sulla base della comunicazione di cui al comma 1 o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall'articolo 49, comma 2.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la responsabilità del comandante del reparto amministrativo, il suo diretto superiore inoltra denuncia al competente procuratore regionale della Corte dei conti costituendo in mora i presunti responsabili.

4. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilità possa estendersi al Comandante generale.

#### Art. 51.

##### *Scarico contabile*

1. Il dirigente, al termine delle procedure di cui all'articolo 49, emette decreto di scarico, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il dirigente determina, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.

#### Art. 52.

##### *Recupero dei pagamenti indebiti*

1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi le ha percepite. Se si tratta di militari del Corpo, il recupero dell'indebito può essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilità dell'indebito pagamento.

3. Ove il recupero di cui al comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.

#### Art. 53.

##### *Quantificazione dell'addebito*

1. L'addebito per perdita di materiali è commisurato:

a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o dall'inventario;

b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.

2. L'addebito può essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.

3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.

4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.

#### Capo XII


##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 54.

##### *Disposizioni finanziarie e finali*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 è abrogato.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2025

*Il Ministro:* GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1717

#### NOTE

#### AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1959.

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001:

«Art. 9 (Modificazione e abrogazione di norme). — 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.

2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.»

— Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante: «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2016.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e





dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999:

«Art. 1 (*Principi generali del controllo interno*). — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.

«Art. 4 (*Controllo di gestione*). — 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

«Art. 6 (*La valutazione e il controllo strategico*). — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2.

3.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.


— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2002.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante: «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2006 è abrogato dal presente decreto.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante: «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,



recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 2008.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009:

«Art. 14 (*Organismo indipendente di valutazione della performance*). — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.»

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2010:

«Art. 3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*). — 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.



3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2011.

— La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2013.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 12 (*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia

indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1.ter A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziante con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.


1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituziona-





li alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria.

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo;

d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni è fatta salva la possibilità di finanziare e realizzare l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili già oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili già oggetto di finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti per le finalità di cui al primo periodo.


3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e

dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.

Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5 restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".


15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".

— Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante: «Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: «Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2018.

— Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023.





## Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 4 (*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*). — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.»

— Il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il comma 402, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.»

## Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 16 (*Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*). — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.»

— Si riporta l'articolo 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34:

«Art. 2 (*Ordinamento generale*). — 1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:

a) comando generale;

b) comandi e organi di esecuzione del servizio;

c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;

d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.





2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:

a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;

b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.

3. La linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.

4. Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.

5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economico-finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.

6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti è stabilita nell'allegata tabella A.».

«Art. 3 (Comando generale). — 1. Il comando generale è l'organo mediante il quale il comandante generale:

a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla legge 23 aprile 1959, n. 189;

b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 34-*quater* (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). — 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonché per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.

2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1.

3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo della legge 23 aprile 1959, n. 189:

«Art. 5. — Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.».

Note all'art. 5:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367:

«Art. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). — 1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.

2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.

4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

6. L'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente: «È in facoltà dell'amministrazione disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato».

7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire venti milioni.

8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.

9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.



10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento».

*Note all'art. 11:*

— Per la legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 34-*quater*, si vedano le note all'articolo 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 34 (*Impegno e pagamento*). — 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un *iter* procedurale legislativamente disciplinato.

2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-*ter*, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini

di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-*bis*. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.

3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:

a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;

c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo.

7. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilità in fase di gestione.

7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti è predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.



9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

11. È fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli.

12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonché delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.»

*Note all'art. 15:*

— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 16:*

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 18:*

— Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nella nota alle premesse.

*Note all'art. 25:*

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254:

«Art. 14 (*Cessione di beni*). — 1. La cessione gratuita dei beni mobili dello Stato è vietata, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilità - sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche.

3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

4. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.»

*Note all'art. 26:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2132 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 2132 (*Cessione di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza*). — 1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalità attuative.»

*Note all'art. 27:*

— Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:

«Art. 44 (*Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo*). — 1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza è articolato nei seguenti comparti e specialità:

a) comparto logistico-amministrativo, specialità amministrazione, specialità commissariato,

b) comparto tecnico specialità telematica, specialità infrastrutture e specialità ((motorizzazione terrestre, aerea e navale)),

c) comparto sanitario specialità sanità, specialità veterinaria e specialità psicologia.

2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 31-*quater*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017:

«Art. 45 (*Disposizioni finali e finanziarie*). — *Omissis*.

31-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non più idonei al servizio può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.»

*Note all'art. 28:*

— Si riporta il testo del comma 402, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.»

*Note all'art. 29:*


— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079, recante: «Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971:

«Art. 14. — In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.

Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale già cessato dal servizio.





L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è modificato come segue:

«Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennità di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti.

In caso di cessazione dal servizio per limiti di età, gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e cioè il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.

Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.

Non si fa più luogo alla corresponsione di acconti.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 423, recante: «Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attività e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome», è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 agosto 1972:

«Art. 4 (*Trattamento economico dell'ultimo mese di servizio*).

— In caso di decesso di dipendente statale in attività di servizio è corrisposta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli, con le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, l'intera mensilità del trattamento economico spettante alla data di morte.

Nel caso previsto dal precedente comma la decorrenza della pensione, ai fini del pagamento, ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.».

*Note all'art. 31:*

— Si riporta il testo dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 2133 (*Permute*). — 1. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.».

*Note all'art. 34:*

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994:

«Art. 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità



delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.»

*Note all'art. 38:*

— Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90:

«Art. 7-ter (*Fondi scorta*). — 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o più fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato.

2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.

3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.

4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata è istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5.

5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unità di bilancio, e ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità, che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilità delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità delle strutture è tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità delle strutture è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione.

6. Per la gestione delle attività istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, è autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilità. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria è periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.

7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa, può autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilità dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalità previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità.»

— Si riporta il testo dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 44-quater (*Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale*). — 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di



un conto bancario o postale è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale è estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.

6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.»

*Note all'art. 39:*

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995:

«Art. 1. *Omissis.*

47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.

48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.

*Omissis.*».

— Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, recante: «Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle ammi-

nistrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997.

*Note all'art. 40:*

— Per il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 44:*

— Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000:

«Art. 63 (*Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme:

- a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
- b) fornitura di buoni pasto;
- c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.».

*Note all'art. 47:*

— Per il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 54:*

— Per il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, abrogato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

25G00195





# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MEDSEAPLAN» nell'ambito del programma SBEP 2023.** (Decreto n. 287/2025).

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;


Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;



Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. Ufficio centrale di bilancio del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le

modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;



Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 4105 del 20 marzo 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15083 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3910 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*» con un budget complessivo pari a euro 5.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della CSC nel *meeting* in data 12 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MEDSEAPLAN - «*Data and Scenarios for a Sustainable Mediterranean Blue Economy*», avente come obiettivo quello di affrontare soluzioni innovative per creare dati a supporto del processo e degli attori del MSP. Affronta il ruolo che gli *stakeholder* dell'industria marittima potrebbero e dovrebbero avere nello sviluppo e nell'attuazione di MSP *future-proof*, integrando il ruolo di chi raccoglie i dati, degli utenti e dei pianificatori MSP. Il progetto implementerà attività di ricerca, condividerà le *best practices* e creerà partenariati per la gestione degli usi del mare per la MSP regionale nel Mediterraneo attraverso casi studio pertinenti e con un costo complessivo pari a euro 49.500,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 16991 del 27 dicembre 2023, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MEDSEAPLAN»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. Ufficio centrale di bilancio del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto direttoriale n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. Ufficio centrale di bilancio n. 193 in data 11 novembre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul piano gestionale 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 3.087.527,37 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;





Visto il bando transnazionale lanciato dalla SBEP 2023 - *The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future*, con scadenza il 13 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MEDSEAPLAN» figura il seguente proponente italiano: Fondazione *Institute for Sustainable Society and Innovation*;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MEDSEAPLAN»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MEDSEAPLAN» per un contributo complessivo pari ad euro 34.650,00;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MEDSEAPLAN» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 31 maggio 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

#### Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 34.650,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul capitolo 7345, piano gestionale

01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 4025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 14888 del 4 novembre 2025, reg. Ufficio centrale di bilancio n. 193 in data 11 novembre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

#### Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure



ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2025

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 2353*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: [https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235\\_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione\\_48.html](https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html)*

25A06687

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2025.


**Aggiornamento del decreto 20 settembre 2016, concernente l'individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), secondo cui «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2016, che disciplina



l'individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2017 che, ai sensi del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, individua quale datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute - NAS, il relativo Comandante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», registrato dalla Corte dei conti al n. 3036 del 3 dicembre 2024 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024;

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto ministeriale 21 novembre 2024 che individua i titolari degli uffici USMAF-SASN come «datori di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli stessi. In caso di vacanza del titolare, il datore di lavoro, ai sensi del citato decreto legislativo, è individuato nel superiore gerarchico. Provvedono, altresì, agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneità al servizio del personale presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011»;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto ministeriale 21 novembre 2024 che individua i titolari degli uffici UVAC-PCF come «datori di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli stessi. In caso di vacanza del titolare, il datore di lavoro, ai sensi del citato decreto legislativo, è individuato nel superiore gerarchico. Provvedono, altresì, agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneità al servizio del personale presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011»;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» che pone a carico del datore di lavoro, tra l'altro, l'obbligo di denuncia di ogni infortunio sul lavoro, la cui violazione del termine per la presentazione della denuncia/comunicazione di infortunio, comporta l'applicazione di una sanzione amministra-

tiva pecuniaria ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto degli stretti termini previsti per la denuncia degli infortuni di cui al predetto art. 53, in considerazione della complessa articolazione degli uffici centrali del Ministero e dell'esigenza di garantire la tempestività degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno stabilire che ciascun dirigente degli uffici centrali, titolare di ufficio di livello dirigenziale non generale, provveda alla denuncia di infortunio sul lavoro in tutti i casi in cui sorga il relativo obbligo;

Ritenuto di individuare il datore di lavoro degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, in relazione al vigente quadro normativo e al nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli uffici del Ministero della salute, è individuato come segue:

a) negli uffici centrali (sedi di Lungotevere Ripa, di viale Giorgio Ribotta e di via dei Carri armati): il direttore generale delle risorse umane e del bilancio;

b) negli uffici periferici USMAF-SASN di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 21 novembre 2024: il direttore dell'USMAF-SASN, titolare dell'ufficio dirigenziale di livello non generale;

c) negli uffici UVAC-PCF di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 21 novembre 2024: il direttore dell'UVAC-PCF, titolare dell'ufficio dirigenziale di livello non generale.

2. Nel caso in cui l'incarico di cui al comma 1, lettera a), risulti temporaneamente vacante, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio.

3. Nel caso in cui gli uffici di cui al comma 1, lettere b) e c), risultino temporaneamente vacanti, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato nel superiore gerarchico e, pertanto, nel responsabile della Direzione generale dal quale questi dipendono.

4. I titolari degli uffici USMAF-SASN e UVAC-PCF provvedono, altresì, agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneità al servizio del personale impiegato presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.

5. Resta fermo che, in base al decreto ministeriale 30 maggio 2017, il datore di lavoro per il personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute - NAS è il relativo Comandante o suo delegato.





## Art. 2.

1. I datori di lavoro di cui all'art. 1 esercitano, in via esclusiva, le funzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Gli stessi si avvalgono, per l'esercizio degli altri compiti, dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell'ambito delle rispettive competenze.

3. È compito del dirigente, titolare di ciascun ufficio dirigenziale di livello non generale, in relazione agli uffici centrali, provvedere alla denuncia di infortunio sul lavoro in tutti i casi in cui sorga il relativo obbligo.

## Art. 3.

1. Al fine di garantire i poteri di spesa ai soggetti individuati all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le strutture generali competenti, entro il 1° marzo di ogni anno, provvedono ad assegnare le necessarie risorse per espletare i compiti e le funzioni assegnate.

## Art. 4.

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, abroga e sostituisce il citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2016, lasciandone impregiudicati gli effetti fino alla data della predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2025

*Il Ministro:* SCHILLACI

25A06768

DECRETO 10 dicembre 2025.

**Elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2025, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope integrato con l'elenco delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.**

## IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del testo unico, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50 «Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96», concernente l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari con il riordino delle norme contenute nel testo unico, nel rispetto del principio di «prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope»;

Preso atto di dover provvedere alla pubblicazione dell'elenco annuale previsto dal citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le sostanze stupefacenti o psicotrope;

Ritenuto di integrare l'elenco con le imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

## Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2025, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati: A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

## Art. 2.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2025, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025


*Il direttore:* LEONE




ALLEGATO A

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2025)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE AUTORIZZATE	DECRETO	SCADENZA
F58	PLC RESEARCH & MANUFACTURING S.R.L.	MEDICINA	BO	TIANEPTINA	405/2025	19-set-27
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	SOSTANZE ATTIVE E MATERIE PRIME (A.P.I.) ELENcate IN TAB. I, CONCENTRATI DI POPPY STRAW	2/2023	13-gen-25
F56	GENTIUM S.R.L.	VILLA GUARDIA	CO	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS, CBD, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	339/2024	05-ago-26
F48	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	CANNABIS INFIORESCENZE ED ESTRATTI DI CANNABIS A BASE DI CANNABINOIDI	365/2024	04-set-26
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	395/2025	09-set-27
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA ,FENTERMINA, METAMFETAMINA, AMFEPRAMONE, BENZETAMINA, -2-[N-(2-IDROSSIETIL)-METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE, TILIDINA	512/2025	17-dic-26
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROtizOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM	513/2024	21-dic-26
F55	OLON SPA	RODANO	MI	TEBAINA	386/2025	04-set-27
F57	OLON SPA	SEGRATE	MI	CARISOPRODOLO	199/2025	13-mag-27
F51	INDENA S.P.A.	SETTALA	MI	ESTRATTI DI CANNABIS CONTENENTI CBD	338/2024	05-ago-26
F50	RICERCHE SPERIMENTALE MONTALE S.R.L.	MONTALE	PT	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	386/2023	19-set-25
F49	RICERCHE SPERIMENTALI MONTALE S.R.L.	PISTOIA	PT	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	385/2023	19-set-25
F52	FARMABIOS S.P.A.	GROPPELLO CAIROLI	PV	ESTRATTI DI CANNABIS E STANDARD ANALITICI DI THC	535/2023	15-dic-25
F54	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	TEBAINA	265/2024	30-ott-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE AUTORIZZATE	DECRETO	SCADENZA
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE,TAPENTADOLO	476/2025	24-nov-27
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, KETAZOLAM, LORAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PENTAZOCINA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, GHB, NORDAZEPAM	302/2025	09-lug-27







ALLEGATO B

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2025)


CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	327/2024	24-ago-26
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	91/2024	11-mar-26
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL, IDROMORFONE, 3-CLORO-FENIL-PIPERAZINA	225/2025	14-giu-27
I516	EUREKA S.R.L.	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	199/2024	29-apr-26
I435	CHEMA DIAGNOSTICA S.R.L.	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	480/2025	08-nov-27
I512	PHARMAPROGRESS S.R.L.	MONSANO	AN	SOSTANZE ELENcate NELLA TABELLA I E IV E TABELLA DEI MEDICINALI	77/2024	19-feb-26
I522	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	ASCOLI PICENO	AP	IMPIEGO KIT DIASNOSTICI	208/2025	26-mag-27
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	284/2024	27-lug-26
I365	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTIC AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	273/2025	26-giu-27
I496	SANOFI S.R.L.	SCOPPIO	AQ	LORAZEPAM, FENOBARBITAL CLOBAZAM	439/2024	18-nov-26
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM, NITRAZEPAM, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, METILCATINONE, FLUNITRAZEPAM, AMFETAMINA, METAMFETAMINA	356/2024	20-set-26
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	KETAMINA, MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, CODEINA, MIDAZOLAM, FENTANIL, METADONE, ACETILFENTANIL, TRAMADOLO, CODEINA, ORIPAVINA, MORFINA N-OSSIDO, LORMETAZEPAM	320/2025	18-ago-27
I524	PLC RESEARCH & MANUFACTURING SRL	MEDICINA	BO	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (ESCLUSIVAMENTE PER USO DI LABORATORIO)	350/2025	01-ago-27
I476	STERIGENICS ITALY S.P.A.	MINERBIO	BO	SOSTANZE ATTIVE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	236/2025	21-giu-27
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE per uso diagnostico	177/2025	15-mag-27
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	536/2025	18-dic-27
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	392/2024	26-ott-26
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	ESTRATTI DI CANNABIS, CBD, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC, CLORAZEPATO, NORDAZEPAM, DIAZEPAM, CODEINA, METADONE, METHILCODEINA	336/2024	05-ago-26
I490	GAMMATOM S.R.L.	COMO	CO	IRRAGGIAMENTO MEDIANTE RAGGI GAMMA	322/2024	23-lug-26
I481	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	488/2025	28-ott-27



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
1523	SIRTON PHARMACEUTICALS SPA	VILLA GUARDIA	CO	MIDAZOLAM	207/2025	26-mag-27
1475	B.S.N. S.R.L.	CASTELLEONE	CR	IMPIEGO DI SOSTANZE DI STUPEFACENTI PER LA PRODUZIONE DI REAGENTI E CALIBRATORI	321/2025	01-set-27
1428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZIONE A)	179/2025	28-apr-27
1229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	DIAZEPAM, NORDAZEPAM, TRAMADOLO CLORIDRATO	272/2025	26-giu-27
1132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	364/2024	02-set-26
1310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROtizolam, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE, PIPERAZINA	408/2024	09-ott-26
1465	L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI Viuzzo del Piscetto	FI	METADONE, MORFINA, OSSICODONE, PETIDINA, KETAMINA, BUPRENORFINA, FENTANIL	415/2024	21-ott-26
180	L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI S.S. 67 Tosco-Romagnola	FI	METADONE, MORFINA, OSSICODONE, PETIDINA, KETAMINA, BUPRENORFINA, FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA, MORFINA N-OSSIDO, IDROCODONE, SUFENTANIL, OSSICODONE N-OSSIDO, COCAINA, IDROMORFONE, ACETILFENTANIL, ORIPAVINA (esclusivo uso laboratorio)	99/2025	14-mar-27
1495	FALORNI S.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA DEI MEDICINALI	358/2024	29-set-26
1309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	175/2025	27-mag-27
1497	SANOFI S.R.L.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM E REAGENTI ANALITICI DI BARBITALE SODICO ACIDO BARBITURICO	26/2024	20-gen-26
1434	SPECIAL PRODUCTS LINE S P A.	ANAGNI	FR	CODEINA ZOLPIDEM FLUNITRAZEPAM	481/2024	25-nov-26
1416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO Via L. Ariosto	IM	CLONAZEPAM (SCOPI ANALITICI), GAMMA-BUTIRROLATONE, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRICO, NITRAZEPAM (PRODUZ. MEDICINALI)	207/2024	30-apr-26
1228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO Via Dante Alighieri	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRICO	409/2025	11-ott-27
1468	S.C.F. S.R.L.	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROtizolAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE	453/2024	06-nov-26




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I456	VAMFARMA S.R.L.	COMAZZO	LO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORMETAZEPAM, ZOLPIDEM, NORDIAZEPAM TRIAZOLAM FLURAZEPAM	187/2024	16-apr-26
I500	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2024	15-nov-26
I509	DHL SUPPLY CHAIN ITALY SPA	LIVRAGA	LO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2025	01-ott-27
I510	UPS HEALTHCARE ITALIA SRL	SOMAGLIA	LO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2024	19-gen-26
I485	A.C.R.A.F. SPA	APRILIA	LT	3-CLORO-FENILPIPERAZINA PRODUZIONE DI SOSTANZE ATTIVE (API)	176/2025	24-mag-27
I505	HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	433/2025	29-set-27
I504	HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.	BORGO SAN MICHELE	LT	R-KETAMINA	391/2024	26-ott-26
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IDROMORFONE, CODEINA, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO, LEVOMETORFANO TRAMADOLO	178/2025	08-mag-27
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	DELORAZEPAM E BARBESACLONE (produzione) PROPILSEDRINA E FENOBARBITALE (uso laboratorio)	478/2025	15-nov-27
I366	KEDRION S.P.A.	GALLICANO	LU	BARBITALE SODICO PER SCOPI ANALITICI	24/2024	28-gen-26
I417	CIT SRL	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	389/2027	04-set-27
I473	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO Via G. Galilei	MB	DIAZEPAM (PRODUZIONE), NORDAZEPAM, DIAZEPAM (SCOPI ANALITICI)	121/2025	25-mar-27
I451	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO Viale dell'Industria	MB	DIAZEPAM BUPRENORFINA	497/2025	04-nov-27
I354	REDOX S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (esclusivamente per uso di laboratorio)	233/2025	03-giu-27
I489	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	METAMFETAMINA HCL	282/2024	13-lug-26
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE SELEGILINA HCL, AMFETAMINA, TRAMADOLO	268/2024	11-giu-26
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOL CODINA, MORFINA, DIIDROCODEINA, ETERE METILICO DELLA CODEINA, CLORAZEPATO DI POTASSICO, NORDAZEPAM, ACIDO CLORAZEPICO	85/2025	03-mar-27







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I520	MONTERESEARCH SRL	BOLLATE	MI	TAPENTADOLO	477/2024	22-nov-26
I517	AXXAM SPA	BRESSO	MI	STANDARD ANALITICI PER RICERCA SCIENTIFICA IN VITRO	191/2025	07-mag-27
I503	GXO LOGISTICS PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA Via Amendola	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO SOSTANZE ELENcate NELLA TAB. II	555/2023	01-gen-26
I519	GXO LOGISTICS PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA Via Don Minzoni	MI	STOCCAGGIO SOSTANZE STUPEFACENTI	478/2024	22-nov-26
I477	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, FENTANIL, TRIAZOLAM (PRODUIZ. DI MEDICINALI); ALPRAZOLAM, OSSICODONE, TEBAINA, IDROCODONE E ACETILFENTANIL (SCOPI ANALITICI)	73/2025	22-mar-27
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	MIDAZOLAM (PER STUDI DI LABORATORIO)	469/2025	21-ott-27
I518	COLUMBUS PHARMA SRL	CORMANO	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2025	09-lug-27
I371	BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	421/2024	21-ott-26
I507	EUROMED PHARMA SERVICES S.R.L.	GREZZAGO	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA MEDICINALI	530/2025	06-dic-27
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE, LORAZEPAM, DIAZEPAM, METADONE, REMIMAZOLAM, ETIZOLAM	50/2025	31-gen-27
I469	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	DELORAZEPAM, PENTAZOCINA, REMIFENTANIL, FENOBARBITALE	47/2025	01-feb-27
I335	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	MASATE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM	71/2024	04-mar-26
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITAL, CODEINA, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, DELORAZEPAM, TRIAZOLAM, NANDROLONE, BUTOBARBITALE, ALLOBARBITAL, GHB, GBL	98/2024	24-mar-26
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE	279/2024	01-ago-26
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, MORFINA, DIPIPANONE, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, DIAZEPAM, BARBITALE SODICO, REMIMAZOLAM	281/2024	21-giu-26
I244	IMAF S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	499/2024	27-dic-26
I449	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA E METILCATINONE PER SCOPI ANALITICI, FENTERMINA SOLO PER IL MERCATO ESTERO	68/2024	01-mar-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
1265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROtizOLAM, DIAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, CLOBAZAM, CLORDEMETILDIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOtIAZEPAM, FENOBARBITALE, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS (per sperimentazione clinica)	430/2025	29-set-27
1462	DELPHARM MILANO S.R.L.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, FLUNITRAZEPAM	38/2024	11-feb-26
1458	OLON S.P.A.	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO (ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ANALITICI)	480/2024	25-nov-26
1378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2025	21-giu-27
1525	ACS DOBFAR SPA	VIMERCATE	MI	MIDAZOLAM	382/2025	04-set-27
1391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENcate NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI, DELTA-8-THC, DELTA- 9-THC, ACETIL FENTANIL	82/2025	03-mar-27
1501	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	TABELLA DEI MEDICINALI, DELTA-8-THC E DELTA-9-THC	326/2025	22-lug-27
1 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM CODEINA FOSFATO TEBAINA MINORCODEINA	348/2024	09-ago-26
1508	EUROMED PHARMA SERVICES S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL, REMIFENTANIL, SUFENTANIL, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM TRIAZOLAM, KETAZOLAM, ZOPICLONE	532/2025	11-dic-27
1357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	324/2025	25-lug-27
1230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATONE	498/2024	09-dic-26
1453	DELPHARM NOVARA S.R.L.	CERANO	NO	ESTAZOLAM METILFENIDATO	345/2024	09-ago-26
1347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE ELENcate NELLE TABELLE I III IV	381/2025	14-set-27
1463	MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ITALIANA S.R.L.	SAN MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATONE	feb-24	08-gen-26
1314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOtIAZEPAM	483/2024	25-nov-26
1521	A.C.E.F. SRL	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	DELTA-8-THC, DELTA-9-THC	157/2025	04-apr-27
1419	CHIMAN S.R.L.	ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	242/2024	27-giu-26
1461	ALFASIGMA S.P.A.	ALANNO	PE	MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE, BARBITALE E SUO SALE SODICO	479/2025	15-nov-27




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I210	ABIOTEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, OSSAZEPAM, CODEINA N-OSSIDO, O-METILCODEINA, MORFINA CLORIDRATO	517/2025	12-nov-27
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	VECCHIANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, ETILMORFINA, MORFINA, DIAZEPAM, ESORBARBITALE, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	319/2025	19-ago-27
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO, OXAZEPAM, PHENIBUT, CBD	392/2025	09-set-27
I480	PHARMA PARTNERS S.R.L.	PRATO	PO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI PER USO UMANO E VETERINARIO	72/2024	03-mar-26
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA Largo Belloli	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA	528/2025	06-dic-27
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA Via S. Leonardo	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA, PENTOBARBITALE SODICO	481/2025	08-nov-27
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	202/2024	29-apr-26
I511	LABANALYSIS LIFE SCIENCE SRL	CASANOVA LONATI	PV	TABELLA MEDICINALI, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS, TILIDINA, DELTA-8-TRANS, DELTA-9-TRANS, DELTA-9(11)-TRANS (TCH), CARISOPRODOL (TEST PER CONTROLLO DI QUALITA')	305/2025	09-lug-27
I472	CHEMO BIOSYNTHESIS S.R.L.	CORANA	PV	BARBITALE	39/2024	05-feb-26
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODENA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, DIAZEPAM, MEPROBAMATO, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM, CODEINA N-OSSIDO, MORFINA TEBAINA NORCODEINA	120/2024	01-apr-26
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, MORFINA, IDROCODONE	531/2025	13-dic-27
I515	UPS HEAL THCARE ITALIA S.r.l	FARA IN SABINA	RI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI DELLA TAB. MED. USO UMANO E VETERINARIO	157/2024	28-mar-26
I460	ALFASIGMA S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, PRAZEPAM, NORDAZEPAM	204/2024	29-apr-26
I513	BOMI ITALIA SPA	POMEZIA	RM	OSSICODONE-NALOXONE (DUOXONA) E ANSIOLIN (DIAZEPAM) confezionamento secondario, BUCCOLAM (MIDAZOLAM) E 3-CLORO-FENILPIPERAZINA (mCPP) stoccaggio sostanza attiva	145/2024	18-mar-26
I459	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	POMEZIA	RM	SUFENTANIL, META-CLOROFENILPIPERAZINA	410/2025	07-ott-27
I491	EUROPEAN RESEARCH BIOLOGY CENTER S.R.L.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE - SUFENTANIL - LORAZEPAM - KETAMINA - AMFETAMINA	119/2025	25-mar-27






CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
1484	ITC PRODUCTION S.R.L.	POMEZIA	RM	LORAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, CODEINA N-OSSIDO, MORFINA, TEBAINA, NORCODEINA	498/2025	15-nov-27
1272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	METILFENIDATO	74/2024	01-mar-26
1396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, PRAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, NITRAZEPAM	115/2025	25-mar-27
1176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, MIDAZOLAM, KETAMINA, NORDAZEPAM	393/2024	10-ott-26
1401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM, MORFINA, OSSICODONE, LORAZEPAM	393/2025	04-set-27
1457	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE ELENcate NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI	123/2025	04-apr-27
1418	MONTENEGRO S.R.L.	SAN NICOLO'	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	533/2025	18-dic-27
1455	COMEDICAL S.R.L.	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	18/2025	08-gen-27
1179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA, LORAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE, METADONE (prodiz. medicinali), ACETILCODEINA, IDROCODONE, ISOMETADONE, METILCODEINA, MORFINA, CODEINA N-OSSIDO, NORDAZEPAM, OSSIMORFONE, TEBAINA, OSSICODONE N-OSSIDO (scopi analitici) TRAMADOLO, ALPRAZOLAM, ZOLPIDEM	73/2024	26-feb-26
1289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROtizOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO DIPOTASSICO, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, KETAZOLAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OSSAZEPAM, PINAZEPAM, PRAZEPAM, QUAZEPAM, TENAZEPAM, TRAMADOLO, TRIAZOLAM	5/2025	06-feb-27
1494	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	BROMAZEPAM	165/2024	07-apr-26
1360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	TABELLA DEI MEDICINALI E MORFINA N-OSSIDO (IMPIEGO PER SCOPI ANALITICI) GAMMA-BUTIRROLATONE, ORIPAVINA	499/2025	08-nov-27
168	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, NITRAZEPAM, ETIZOLAM	101/2025	14-mar-27
1184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, MORFINA, BUPRENORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL, CODEINA, TRAMADOLO	75/2025	01-apr-27




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I442	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO E STOCCAGGIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2025	01-ott-27
I514	BBFARMA SRL	SAMARATE	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2024	26-mar-26
I499	DEPO PACK S.R.L.	SARONNO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	261/2025	07-lug-27
I506	OPOCRIN SPA	TRINO	VC	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	482/2024	25-nov-26
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	92/2024	10-mar-26
I502	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	ZOLPIDEM	171/2024	29-apr-26
I498	SARI TECHNOLOGY S.R.L.	TRISSINO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	158/2025	04-apr-27
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	2C-I, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, ALFENTANIL, ALPRAZOLAM, BARBITAL, 1-BENZILPIPERAZINA, BROMAZEPAM, BUPRENORFINA, 25B-NBOMe, ESTRATTO DI CANNABIS CONTENENTE CANNABINOIDI, CLOBAZAM, CLORDIAZEPOSSIDO, COCAINA, CODEINA, DESTROAMFETAMINA, DESTROMORAMIDE, DIAZEPAM, DIIDROETORFINA, DMT, DOM, EROINA, FENOBARBITAL, FENTANIL, GAMMABUTIRROLATTONE, IBOGAINA, IDROCODONE, IDROMORFONE, INDAZOL-3-CARBOSSAMIDE, ISOMETADONE, KETAMINA, LEVOMORAMIDE, LORAZEPAM, LSD, MAZINDOLO, MDA, MDMA, METADONE, METAMFETAMINA, 4-AcO-DMT, 4-AcO-MALT, 4-OH-MIPT, 4F-MPH, 5-MAPB, 5-MeO-DMT, METILFENIDATO, MIDAZOLAM, MORFINA, NORDAZEPAM, OSSICODONE, PCP, PENTAZOCINA, PENTOBARBITAL, PSILOCIBINA, PSILOCINA, REMIFENTANIL, TRANS-DELTA-9-THC, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, ETIFOSSINA, FLUNITRAZEPAM, REMIMAZOLAM	280/2024	21-giu-26



ALLEGATO C


ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2025)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2024	03-giu-26
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	261/2024	30-giu-26
C931A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DOTT. EDOARDO MONTIGLIO & C. S.A.S.	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	407/2024	11-ott-26
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2025	14-giu-27
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2024	02-apr-26
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2025	12-mag-27
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI+ VET.	485/2023	02-dic-25
C988A	G.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	OSIMO	AN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2024	11-mar-26
C460	SO.FARMA MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2025	21-apr-27
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2025	09-ott-27
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	82/2024	01-mar-26
C270B	MONTEFIORE FARMACIA SRL	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2024	25-ott-26
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	12/2025	26-gen-27
C195B	FARMACIA ROCCHEGIANI BRUNA	STELLA DI MONSAMPAOLO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	447/2024	05-nov-26
C518B	ARGOFARMA SRLS	PRATOLA PELIGNA	AQ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	18/2024	22-gen-26
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2025	17-lug-27
C375B	BIOTEAM S.R.L.	MONTEVARCHI	AR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	21/2024	27-mag-26
C991A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2024	04-apr-26
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2025	09-lug-27
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2025	13-feb-27
C183B	MYPHARMA S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	130/2025	19-apr-27
C208B	ANSERIS FARMA S.R.L.	SOLOFRA	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	218/2024	24-mag-26
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	345/2025	18-set-27
C398B	ALTAVET PHARMA DI LUCIA CAPIELLO	ALTAMURA	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	2/2025	22-gen-27







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C517B	FARMACIA DAMBROSIO SRL	ALTAMURA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	525/2025	27-dic-27
C477B	SANTORONZO SNC DI ANGELO RAGONE E C.	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2025	27-feb-27
C204	GUACCI S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	497/2024	03-dic-26
C541B	FARMACIA SANTELIA SRL	CORATO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2024	21-giu-26
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2025	18-set-27
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	195/2025	05-giu-27
C298B	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	MODUGNO	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	70/2025	25-mar-27
C900A	Q FARMA SPA	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	450/2025	09-nov-27
C969A	Q FARMA SPA	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2025	09-nov-27
C216B	FARMACIA DOTT. LEONARDO GENTILE SNC & C.	MONOPOLI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	413/2025	25-set-27
C406B	CENTRO AGROVETE PUGLIA BASILICATA S.R.L.	NOCI	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	364/2025	29-set-27
C523B	DAMBO SRL	PUTIGNANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2024	06-mar-26
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	362/2024	01-ott-26
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2024	23-mag-26
C524B	FARMAGORA' DISTRIBUZIONE SRL	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2024	06-mar-26
C451B	NEO APOTEK LOGISTIC S.R.L.	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	198/2025	13-mag-27
C186B	Q FARMA SPA	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	458/2025	09-nov-27
C380A	FARMACEUTICA OROBICA S.R.L.	OSIO SOTTO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	496/2024	02-dic-26
C526B	DR MAX ITALIA SRL	TELGATE	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2025	01-ott-27
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2024	02-feb-26
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	373/2024	06-ott-26
C371B	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	427/2025	29-set-27
C104B	FARMALVARION S.R.L.	BENTIVOGLIO	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	447/2025	30-nov-27
C207A	Q FARMA SPA	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	496/2025	09-nov-27



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C164B	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	COMMERCIO ALL'INGROSSO, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	254/2025	10-giu-27
C78B	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	22/2024	27-gen-26
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	362/2025	17-set-27
C522B	BOMI ITALIA SPA	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2024	19-feb-26
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	519/2024	02-gen-27
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2025	16-lug-27
C857	WFP-UNHRD	BRINDISI	BR	ACQUISTO, DETENZIONE E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	475/2025	24-nov-27
C33B	FARMACIA GRAZIA RUBINO	MONTALBANO	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	330/2025	02-set-27
C106	Q FARMA SPA	BRESCIA	BS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2025	09-nov-27
C241B	ZAMENIS S.R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2024	02-apr-26
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2025	26-mar-27
C158B	FARMACIA CASTEL DEL MONTE SAS DEL DOTT. A. CIVITA	ANDRIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2024	26-mar-26
C502B	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS E CBD	238/2025	04-giu-27
C191A	ROESSLER PHARMA S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	479/2023	13-dic-25
C591B	SANIFARM BOLZANO SRL	BOLZANO	BZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2025	25-lug-27
C89B	PEER FARMACIE SAS DI STEPHAN E DI FLORIAN PEER	BRESSANONE	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2024	11-mar-26
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2025	18-set-27
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZ. A)	429/2024	13-nov-26
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	297/2024	03-lug-26
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	102/2024	15-mar-26




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C70B	NOVOFARMA S.R.L.	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	534/2023	28-dic-25
C866A	UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	SESTU	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2024	08-lug-26
C462B	SAFAR ABRUZZO S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2024	01-ott-26
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2025	03-giu-27
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	188/2025	16-mag-27
C321B	PRIMO FARMA S.R.L.	CASAPULLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	136/2025	31-mar-27
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2025	01-ago-27
C434B	GESTIPHARM GROUP S.R.L.	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	23/2024	28-gen-26
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2024	08-apr-26
C388B	CIB FARMA S.R.L.	PIEDIMONTE MATESE	CE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2024	11-nov-26
C378B	FARMACIA SANTA CATERINA S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	334/2024	02-set-26
C248B	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	34/2025	17-gen-27
C281B	FARMACIE FALCO S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	156/2025	04-apr-27
C362B	FARMACIE MIZAR S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2025	23-mar-27
C471B	ITASTE MEDICAL GROUP S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2024	27-mag-26
C419B	PHARMALUB S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	48/2025	31-gen-27
C450B	XCM HEALTHCARE S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	251/2024	30-mag-26
C381B	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	SAN NICOLA LA STRADA	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2024	22-set-26
C368B	ADRIZOO S.R.L.	S. GIOVANNI TEATINO	CH	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2024	24-mar-26
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2024	01-apr-26
C287B	FARMACIA S. CONTI DOTT. SSA ROMANO GIOVANNA	CALTANISSETTA	CL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2024	28-dic-26
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	37/2024	12-feb-26
C302B	ALCYON ITALIA S.P.A.	CHERASCO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2024	22-nov-26







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	227/2024	15-giu-26
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovi)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2025	13-nov-27
C571B	VERONAVET SPA	FOSSANO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2025	18-mar-27
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2024	01-apr-26
C292B	FARMAUNITI SOC. COOP.	TRINITA'	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2025	15-gen-27
C753A	Q FARMA SPA	ERBA	CO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2025	09-nov-27
C385B	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	98/2025	05-apr-27
C418B	FARMAZOO S.R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15/2024	28-gen-26
C455	Q FARMA SPA	CREMONA	CR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2025	09-nov-27
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Bruciate)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2024	12-nov-26
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Biasini)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2025	28-apr-27
C337B	BOMI ITALIA S.P.A.	SPINO D'ADDA	CR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	331/2025	06-set-27
C584	FARMABRUZIA SRL	CASTROVILLARI	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	354/2025	26-ago-27
C303B	FARMACIA SCARCELLA S.R.L.	CORIGLIANO ROSSANO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	23/2025	05-feb-27
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2024	22-set-26
C793	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	554/2023	03-gen-26
C816A	FARMACIA EREDI DR. LORENZO LEONARDO SNC DI SILVESTRO E MARCELLA DE LORENZO	MONTALTO UFFUGO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	194/2025	22-mag-27
C20B	FARMACIA CENTRALE DOTT. SGANGA S.R.L.	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2025	21-giu-27
C489B	FARMACIA SAN NICOLA DI RAFFA GIUSEPPE	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2024	28-ott-26
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2024	30-mag-26
C283B	RO-FARM DI DE MAIO SALVATORE & C. SAS	ROGGIANO GRAVINA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2025	19-mar-27
C271B	FARMACIA RIPOLI S.R.L.	SPEZZANO PICCOLO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	167/2025	12-mag-27
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2025	20-set-27
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	440/2024	22-nov-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO- PIANOTAVOLA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2024	01-apr-26
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2024	08-mar-26
C394B	GRUPPO PHARMA MEDICAL S.R.L.S.	CATANIA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2024	29-apr-26
C29B	SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	CATANIA	CT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	262/2024	10-giu-26
C562B	SCA.DI.FARM SRLS	GRAVINA DI CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	521/2024	24-dic-26
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	472/2024	01-dic-26
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2025	11-feb-27
C25B	PHARMAWELL S.R.L.	S. GREGORIO DI CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2025	10-giu-27
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2025	02-nov-27
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	522/2023	07-dic-25
C500B	FARMACIA AIELLO S.R.L.	CATANZARO	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	334/2025	15-set-27
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2025	01-mar-27
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2025	18-set-27
C868	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2025	02-lug-27
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2025	07-mag-27
C597B	FARMA. VET. FERRARA SRL	FERRARA	FE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2025	04-set-27
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2024	01-apr-26
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2024	01-apr-26
C989A	Q FARMA SPA	LUCERA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2025	09-nov-27
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	143/2024	01-apr-26
C558B	F.P. HEALTHCARE SOLUTIONS SRL	CALENZANO	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2025	03-mar-27
C514B	FARMAPIANA S.P.A.	CAMPI BISENZIO	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	464/2025	15-nov-27




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C86B	FARMACIE DEL MERCATO CENTRALE E DI SERRAVALLE S.R.L.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2024	16-ott-26
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2024	14-ago-26
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2025	26-giu-27
C775	L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2024	24-ott-26
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2025	16-set-27
C282B	VINCI-BIOCHEM SRL	VINCI	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	408/2025	01-ott-27
C595B	FARMACIA DOTT. PAOLO CISBANI SRL	PORTO S. ELPIDIO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2025	04-set-27
C596B	FRANCHINI FARMA SRL	PORTO S.ELPIDIO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2025	04-set-27
C125	COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	FORLI'	FO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2024	02-lug-26
C430B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	519/2025	12-nov-27
C329B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	526/2025	26-nov-27
C569B	MAIOFARMA SRL	CASSINO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	92/2025	03-mar-27
C92B	FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO	CECCANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2024	03-mag-26
C534B	BIANCOSERVICE SRL	FERENTINO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	20/2025	08-gen-27
C452B	FARVIMA MEDICINALI SPA	FROSINONE	FR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	294/2024	24-giu-26
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	187/2025	02-giu-27
C990A	OMEOSALUVET S.R.L.	PATRICA	FR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2025	24-mag-27
C205B	FARMACIE NARDONE S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2025	22-giu-27
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2024	16-apr-26
C166	DI FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2025	14-lug-27
C917A	FARMACIA CANEPA DELLA DOTT.SSA DRAGO EUGENIA & C. SAS	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2024	18-mar-26
C242B	FARMACIA DELL'AQUILA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2025	14-mar-27
C372A	FARMACIA PESCECETTO MARCO SRL	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	83/2025	03-mar-27







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C43B	FARMACIA PESCEITTO SRL	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2024	31-gen-26
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2024	24-mar-26
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	100/2024	27-mar-26
C269B	RDF SRL	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2024	16-apr-26
C422A	SO FARMA MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2025	03-giu-27
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2025	10-set-27
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	34/2024	01-feb-26
C409B	FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2025	03-giu-27
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	95/2024	16-giu-26
C221A	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2024	02-apr-26
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2024	28-feb-26
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	71/2025	26-mar-27
C369B	FARWALAB S.R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2024	10-mar-26
C220B	Q FARMA SPA	LECCE	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	453/2025	09-nov-27
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	550/2023	03-gen-26
C198B	SO.MI. VETERINARIA S.R.L.	MAGLIE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2025	25-mag-27
C382B	PL FARMA S.R.L.	ZOLLINO	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2025	17-gen-27
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2024	01-ott-26
C940A	FARMACIA CULLA DEL DOTT. F.A. FRULLANO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2024	05-dic-26
C935A	FARMACIA DEGLI OLEANDRI S.A.S.-	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2024	05-dic-26
C892A	FARMACIA GALENO S.N.C. DEL DOTTOR RICCARDO MORELLI	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14/2025	30-gen-27
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	175/2024	24-apr-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C432B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via Cascina Nuova)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2024	01-nov-26
C433B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via delle Industrie)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2024	01-nov-26
C396B	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	LIVRAGA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2025	29-mag-27
C516B	HIPPO DISTRIBUZIONE SRL	LIVRAGA	LO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2024	24-giu-26
C496B	UPS HEAL THCARE ITALIA S.R.L.	SOMAGLIA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2024	18-mar-26
C566B	FARMASA SRL	APRILIA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2025	05-feb-27
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	280/2025	02-ago-27
C974A	FARMACIA CASSANDRA DR. ANGELO	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2025	14-apr-27
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2025	16-nov-27
C05B	FARMACIA DE LONGIS	LENOLA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	174/2025	27-mag-27
C598B	ISTITUTO FARMACEUTICO TOSCANO SRL	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2025	09-set-27
C950A	FARMACIA GIANNINI DI GIANNINI MARIANO	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	6/2025	10-gen-27
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2025	21-apr-27
C894A	ANTICA FARMACEUTICA LUCCHESI S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2024	03-giu-26
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI SAS DEL DOTT. SALVATORE INGROSSO C.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2024	06-feb-26
C343B	LABHER DEL DOTT. MASSIMO CHECCHIA & C. SNC	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2025	20-set-27
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2024	29-giu-26
C960A	LOGISAN S.P.A.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2024	16-giu-26
C818A	FARMACIA V ALPINI S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2024	04-giu-26
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	RONCELLO	MB	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	330/2024	06-ago-26
C968A	FARMACIA GUGLINI DOTT. GIORGIO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2025	25-nov-27
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2025	01-set-27
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	551/2023	03-gen-26
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2024	13-mar-26




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2025	15-lug-27
C957A	RICCOBONO S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2025	02-nov-27
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	354/2024	01-ott-26
C466B	DEMAS S.R.L.	ASSAGO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2024	01-lug-26
C519B	COLUMBUS PHARMA SRL	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	197/2024	24-apr-26
C192B	GPP HEALTH S.R.L.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2024	23-nov-26
C449B	GXO LOGISTICS PHARMA ITALY S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2025	06-feb-27
C505B	EUROMED PHARMA SERVICES S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	466/2024	15-nov-26
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2024	22-set-26
C431B	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2024	01-nov-26
C177B	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	CESANO BOSCONI	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	530/2023	03-gen-26
C365B	FARMACIA DESENZANI COLOGNO SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2024	17-gen-26
C253B	FARMACIA DESENZANI SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2024	21-giu-26
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2025	08-nov-27
C435B	GEKOFAR S.R.L.	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI SEZ. D.F.	118/2025	25-mar-27
C593B	OTE MEDICAL S.R.L.	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2025	25-lug-27
C35B	MATCHPOINT S.R.L.	CORNAREDO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2024	04-apr-26
C377B	FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.P.A.	CORSICO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	534/2025	01-dic-27
C545B	EQUALITY SRL	CUSAGO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2024	23-lug-26
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	249/2025	10-giu-27
C508B	EUROMED PHARMA SERVICE S.R.L.	GREZZAGO (Via Abruzzi)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	80/2025	03-mar-27
C509B	EUROMED PHARMA SERVICE S.R.L.	GREZZAGO (Via Umbria)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	81/2025	03-mar-27






CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C289B	CLUB SALUTE S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2024	01-ott-26
C02A	Q FARMA SPA	LAINATE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	514/2025	11-nov-27
C146B	FBM HEALTHCARE S.R.L.	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2025	03-mar-27
C549B	GEKOFAR SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	102/2025	14-mar-27
C374B	LA CASCINA DEL SOLE S.R.L.	MELEGNANO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	286/2024	11-lug-26
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR LUIGI WAIFER SPIAGGIARI & C. SAS	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	205/2025	03-giu-27
C791A	FARMACIA DOTT. AUGUSTO DE LUCA SAS	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2025	15-apr-27
C799A	FARMACIA FARINI S.N.C. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2025	12-nov-27
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DI TRAVIERO ANTONIETTA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	33/2024	20-feb-26
C592B	FARMACIA GENOVA SRL	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	322/2025	25-lug-27
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	350/2024	23-set-26
C557A	FARMACIA PESENTI S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	351/2024	23-set-26
C550B	OLIVIERO STILO COMPANY SRL	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	405/2024	11-ott-26
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2025	18-set-27
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2024	01-lug-26
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2025	16-giu-27
C914A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2024	01-mar-26
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. MEDICINALI	166/2025	12-mag-27
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2025	01-ott-27
C582B	IVAS WAREHOUSING SRL	VIGNATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2025	03-giu-27
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	105/2025	15-apr-27
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	111/2024	13-gen-26
C488B	FARMACIA BELFORTE SNC DI ZANGOBBI DANIELE E MAURO	GAZZUOLO	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2025	09-giu-27
C274B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	CAMPOGALLIANO	MO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	57/5025	12-mar-27



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2025	06-feb-27
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	443/2025	21-nov-27
C528	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2025	01-ago-27
C504B	FARMACIE CIENNE GROUP SRL	BACOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	321/2024	23-lug-26
C437B	FARMACIA DE PASQUALE DI GIOVANNI DE PASQUALE & C. SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	47/2024	11-feb-26
C129B	FARMACIA FALCO DEI DOTT. ROBERTO E PIETRO MONTELEONE SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2025	12-lug-27
C458B	FARMACIA GIUSEPPE DE PASQUALE S.R.L.	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	273/2024	06-lug-26
C499B	NGD S.R.L.	CARDITO	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2025	25-lug-27
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO SNC DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2024	03-feb-26
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	509/2023	14-dic-25
C565B	FARMACIA S GIOVANNA A CARBONARA DELLA DR.SSA MAURIZIA CARRARO	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2025	17-gen-27
C585B	FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA SRL	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2025	26-giu-27
C266B	FARMAHEALTH S.A.S. DI GRILLI ALESSANDRO E GRILLI GIANPAOLO	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	515/2024	17-dic-26
C215B	FEDERFAR.NA S.R.L.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	143/2025	12-mag-27
C996A	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACISTI EUROPEI	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2024	08-feb-26
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2025	12-lug-27
C112B	FARMACIE PARTENOPEE S.R.L.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2024	09-lug-26
C446B	MEO GROUP FARMACIE S.R.L.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2025	27-ott-27
C106B	FARMACIA SCEPI SNC DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO MARIA, ANTONIO	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14/2024	14-gen-26
C234B	FARMACIA SAN PIO S.A.S DI CERCIELLO VINCENZO	CIS NOLA - ISOLA 7	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2024	04-giu-26
C11B	FARMACIA INTERNAZIONALE DI CIRO COZZOLINO & C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2025	09-set-27
C599B	FARMACIA COSENTINI GROUP SAS DELLA DOTT.SSA CATERINA PALOMBA	GIULIANO IN CAMPAGNA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	401/2025	09-set-27
C600B	FARMACIE CIENNE GROUP SRL	GIULIANO IN CAMPANIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2025	19-set-27
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	324/2024	01-set-26
C202B	FARM TOLEDO - SAS SERVIZI ASSISTENZA SANITARI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2025	07-giu-27
C515B	FARMACIA CENTRALE DELLA DR.SSA CIAMILLO SIMONETTA S.A.S.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	518/2023	06-dic-25




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C420B	FARMACIA DE TOMMASIS S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2025	03-ago-27
C109B	FARMACIA GIULIANA MARZANO DI DOTT.SSA CATERINA BENINCASA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2024	24-mag-26
C413B	FARMACIA PAOLA PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2024	27-set-26
C567B	FARMACIA SAN ROCCO DELLA DR.SSA NATALIA FRANFAGLIA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2025	12-feb-27
C312B	FARMACIA SAN VITO DEI DOTT. ARMANDO E FILOMENA OLIVIERO S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	495/2025	07-nov-27
C125B	FARMACIE INTERNAZIONALI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2025	06-feb-27
C478B	PEZZULLO SOSSIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	117/2025	25-mar-27
C83B	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2024	16-feb-26
C470B	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2024	07-dic-26
C535B	SOLO VINCENZO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2024	05-giu-26
C555B	D.P.F. SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2025	13-mag-27
C333B	EUFARMA S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2025	02-gen-27
C507B	FARMACIE CANALE S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2025	20-ott-27
C896A	FARMACIE LOMBARDI S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2024	10-feb-26
C474B	FARVIMA MEDICINALI SPA	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	24/2025	06-feb-27
C428B	GMM FARMA S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2024	30-mag-26
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2024	26-nov-26
C436B	NEW PHARMASHOP S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2024	02-feb-26
C221B	Q FARMA SPA	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	463/2025	09-nov-27
C543B	SIRIO FARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2024	21-ott-27
C981A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2024	01-mar-26
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2024	24-ago-26
C476B	FARMACIE MORRA S.R.L.	PALMA CAMPANIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	26/2025	06-feb-27
C927A	MEDIFARMA S.R.L.	POLLENA TROCCHIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	37/2025	22-feb-27
C512B	EUROMED PHARMA S.R.L.	POZZUOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2025	13-nov-27
C510B	EUROMED PHARMA SERVICE S.R.L.	POZZUOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2025	06-nov-27







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C440B	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	106/2024	04-mar-26
C345B	FARMACIA CIRINO SAS DEL DOTT. LUIGI CIRINO & C.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2025	20-ott-27
C439B	FARMACIE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2024	04-mar-26
C980A	FARMACIE DOTT. PEZZULLO PASQUALINO E C. SAS	QUAGLIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2024	21-ott-26
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2025	07-nov-27
C233B	FARMACIE ALCA S.R.L.	TERZIGNO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	548/2022	16-gen-26
C700A	FARMACIA ACARAVELLI DOTT.SSA ANTONELLA MAGLIULO	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2024	21-feb-26
C700A	FARMACIA CARAVELLI DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2024	11-giu-26
C49B	FARMACIA CELESIA SEPPIANA S.R.L.	BORGIO TICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2025	31-lug-27
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	556/2023	01-gen-26
C434A	Q FARMA SPA	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	501/2025	09-nov-27
C363B	FARMACIA ERBETTA SNC DI ERBETTA DOTT.SSA LUISA & C.	PRAY BELLESE	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	169/2025	14-apr-27
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2024	14-nov-26
C96B	CENTRO VETE S.R.L.	ARBOREA	OR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2024	24-mag-26
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	141/2024	01-apr-26
C601B	SO.FARMA MORRA SPA	CARINI	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	477/2025	27-ott-27
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	336/2025	18-set-27
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2025	01-lug-27
C572B	FARMACIA BORSELLINO DR. LISTRO RICCARDO	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2025	25-mar-27
C357B	FARMACIA CANNATA DEI DOTT. GIOVANNI E FRANCESCO CANNATA S.N.C.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	17/2024	17-gen-26
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2024	08-giu-26
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	141/2025	06-mag-27
C926A	RO.VA. PHARMA ITALIA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	8/2025	16-gen-27
C577B	SICIL ZOOTECNICA SRL	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	192/2025	07-mag-27




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C936A	SIRCHIA PETULIA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2024	29-nov-26
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	161/2025	20-apr-27
C416B	RAO FARMACEUTICI SRL	PARTINICO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	537/2025	11-dic-27
C482B	FARMACIA VIOLA RANDAZZO SNC DELLA DR.SSA VIOLA LOREDANA &C.	TERRASINI	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2025	07-apr-27
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIorenZuOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	1/2025	09-gen-27
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2024	11-mar-26
C443B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2025	25-mar-27
C260B	MAGGIFARMA S.R.L.	SAN NICOLO' DI ROTTORENO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2024	30-lug-26
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	421/2025	08-nov-27
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	63/2024	05-mar-26
C386B	ESSERS ITALIA S.R.L.	MONSELICE	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	485/2024	25-nov-26
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2024	06-ott-26
C69B	ANFATIS SPA	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	467/2025	21-ott-27
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2024	29-lug-26
C341B	FARMACIE MELTAS S.R.L.	PONTE SAN NICOLO'	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2024	11-giu-26
C352B	DPE S.R.L.	SARMEOLA DI RUBANO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2024	17-giu-26
C207B	SANIFARMA S.R.L.	TEOLO	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	259/2025	31-lug-27
C348B	ALPHA-VET	TOMBOLO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	545/2023	23-dic-25
C527B	ASPES SPA	PESARO	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	166/2024	08-apr-26
C380B	FARMACIA DI DOMIZIO ANTONELLA	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2024	16-set-26
C311B	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.	PESCARA	PE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2024	17-giu-26
C479B	DIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	BASTIA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	52/2025	27-feb-27
C463B	VIM G. OTTAVIANI S.P.A.	BASTIA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	3417/2024	20-set-26
C899A	FARMACEUTICA TIFERNATE S.R.L.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	223/2025	01-lug-27



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2025	01-ott-27
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	81/2024	10-giu-26
C911A	COSMOVET S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2024	04-giu-26
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	331/2024	18-set-26
C36B	FARMED S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2025	03-ago-27
C37B	GRUPPO FARO SAS DELLA DR.SSA HEIDEMARIE MAREK E DEL DR. ALESSANDRO ROSSI	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2025	25-mar-27
C63B	GRIFOVET S.R.L.	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2025	20-nov-27
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PONTE VALLECEPPI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2024	10-giu-26
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT. SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	376/2024	15-ott-26
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	127/2024	12-apr-26
C100A	ABIOTEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2024	30-lug-26
C548B	BIOMEDICAL PHARMATICS SRL	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	77/2025	21-feb-27
C923A	Q FARMA SPA	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	455/2025	09-nov-27
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2025	28-apr-27
C79B	LABORATORI BALDACCIO S.P.A.	PISA	PI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	263/2025	15-lug-27
C587B	VALUE MED S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2025	26-giu-27
C525B	GEKOFAR SRL	PISA OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	95/2025	10-mar-27
C143B	ALPHAVET S.R.L.	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	430/2024	11-nov-26
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	42/2025	28-feb-27
C244B	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	265/2025	18-giu-27
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2024	25-apr-26
C580B	FARMACIA CARBONE DEI DR CLAUDIO E GIANLUIGI CARBONE SAS	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2025	26-mag-27




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C140A	VETO FARMA SRL	PRATO	PO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2025	28-apr-27
C542B	FARMAZOO EMILIA SRL	BUSSETO	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2024	01-ago-26
C584B	ESSERS ITALIA SRL	FIDENZA	PR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	266/2025	26-giu-27
C14B	AGRIFARMA S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2024	21-feb-26
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2024	30-nov-26
C320B	F.S.M. S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2024	04-giu-26
C579B	SILVER PHARMA SRL	BORGIO A BUGGIANO	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	196/2025	13-mag-27
C531B	PASQUETTI GROUP S.R.L.	CASENUOVE DI MASIANO	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2024	03-mag-26
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	192/2024	06-mag-26
C313B	BRANDO S.R.L.	PIEVE A NIEVOLE	PT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	402/2025	18-set-27
C407B	FARMACIA NUOVA S.R.L.	PIEVE A NIEVOLE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2024	22-giu-26
C03B	FAR.COM. S.P.A.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2024	14-nov-26
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2024	15-gen-26
C532B	FARMACIA CHITI DI CHITI ROMANA	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2024	10-giu-26
C521B	PASQUETTI GROUP S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	53/2024	08-feb-26
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	358/2025	18-set-27
C180B	ANTICA FARMACIA PERONI DELLA DR.SSA MARIA CLEMENTINA COLANGELO BERDINI	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2024	01-lug-26
C963A	FARMACIA SALUS DI MICHELE SANCHIONI & C. S.A.S.	PIOBBICO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2025	24-feb-27
C212B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2024	01-mar-26
C347B	FARMA 1000 S.R.L.	PAVIA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2024	29-apr-26
C328B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2024	11-ott-26
C929A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2025	25-mar-27







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C250B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	VERRUA PO	PV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	422/2025	08-nov-27
C600A	FARMACIA MORONI DR. SPALLA SRL	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2024	24-gen-26
C490B	GR FARMA SRL	ZECONONE	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	215/2025	16-giu-27
C994	ZOOFARMA LUCANA S.R.L.	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2025	07-lug-27
C554B	FARMACIA ALBRICCI SRL	RIVELLO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2024	12-nov-26
C501B	NOIPHARMA S.P.A.	TITO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2024	12-nov-26
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2025	01-mag-27
C932A	KRONOSAN S.R.L.	COTIGNOLA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	142/2025	09-mag-27
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2025	21-apr-27
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	185/2024	15-mag-26
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	142/2024	01-apr-26
C51B	FARMACEUTICI TRIPODI PASQUALE EREDI	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	287/2024	20-feb-26
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	62/2025	05-feb-27
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2025	02-mag-27
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	81/2024	06-mar-26
C144B	APPLEFARM S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	299/2025	28-ago-27
C119	CO.FARM. DISTRIBUZIONE S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2023	14-dic-25
C491B	UPS HEALTHCARE ITALIA SRL	FARA IN SABINA	RI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	216/2025	21-giu-27
C332B	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	CIAMPINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2024	18-mar-26
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	490/2024	02-gen-27
C447B	GXO LOGISTICS PHARMA ITALY S.P.A.	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2025	06-ago-27
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2025	18-set-27
C563B	COPAG SPA	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	399/2025	25-set-27







CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C802A	LOGISTA PHARMA ITALIA S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	540/2023	18-dic-25
C460B	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2025	01-apr-27
C535A	VALEDO S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2025	10-ott-27
C30B	FARMACIA RELLECATI DR. FABRIZIO	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2025	03-mar-27
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	376/2025	02-ott-27
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	218/2025	21-giu-27
C544B	FARMAMED SRL	GUIDONIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2024	10-ott-26
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	297/2025	14-ago-27
C300B	FARMACIE MARCONI S.R.L.	MARINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	441/2024	19-nov-26
C47B	Q FARMA SPA	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2025	11-nov-27
C594B	VIM G. OTTAVIANI SPA	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2025	18-ago-27
C529B	BOMI ITALIA SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	195/2024	16-apr-26
C126B	COPAG S.P.A.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	66/2024	28-mar-26
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2024	01-apr-26
C160B	ANTARES S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2024	22-gen-26
C912A	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	90/2025	03-mar-27
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2027	18-set-27
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2025	18-set-27
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2025	02-ott-27
C278B	FARLA SOC. COOP.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2025	09-ott-27
C197B	FARMA - C DISTRIBUZIONE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	53/2025	27-feb-27
C536B	FARMACIA DOTT. ENNIO PONZI DI CAROSI ALBINA SAS	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	259/2024	07-giu-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C245B	FARMACIA LOPRIORE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2024	19-mar-26
C97B	FARMACIA MARCHETTI DR. MARIO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2024	13-apr-26
C285B	FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. S.N.C	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2024	07-nov-26
C886A	FARMACIA PRIMAVERA DEL DR. DE LONGIS FRANCESCO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	214/2025	15-giu-27
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	274/2024	06-lug-26
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2025	16-nov-27
C399B	GMC FARMA RETAIL SPA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2025	26-giu-27
C540B	HC PHARMA SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	277/2024	11-giu-26
C108B	LOMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2025	15-nov-27
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	476/2024	20-dic-26
C56B	Q FARMA SPA	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	515/2025	11-nov-27
C42B	SO.FORMA.MORRA S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2025	28-ott-27
C135A	TRASER. S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2024	06-giu-26
C373A	V.I.M. S.R.L. - VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	553/2023	03-gen-26
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2025	03-mar-27
C423B	LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2024	08-apr-26
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2024	04-giu-26
C425B	UTOPHA GROUP S.R.L.	PENNABILLI	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	404/2025	13-ott-27
C121B	FARMA VET. CENTRO SALUTE ANIMALE S.R.L.	OCCHIOBELLO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2024	08-mar-26
C484B	GENERALZOO EWE S.R.L.	ROVIGO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	137/2025	14-apr-27
C360B	ADIFARM S.R.L.	BARONISSI	SA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2024	09-dic-26
C100B	FARMACIA SANT'ANNA DI GIORDANO CLAUDIA & C. SNC	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	375/2024	12-ott-26
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	378/2024	19-ott-26
C182B	PARAFARM S.R.L.	CAVA DE TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	458/2024	12-nov-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C169B	DIDOFARM S...RL	CAVE DE' TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2024	28-ott-26
C367B	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FISCIANO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	532/2023	03-gen-26
C259B	FARMACIA COSTABILE SAS COSTABILE ANTONIO & C.	PONTECAGNANO - FAIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2024	24-mag-26
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA GIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	210/2024	27-mag-26
C570B	HB GLOBAL CONSULTING SRL	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2025	18-mar-27
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	130/2024	01-apr-26
C578B	AXAFARMA SRL	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	197/2025	13-mag-27
C181B	FARMACIA DR. DE VITA S.R.L.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2025	15-lug-27
C586B	IPAVE' SRL	SALERNO	SA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2025	26-giu-27
C284B	COFASER - CONSORZIO FARMACIE SERVIZI	SARNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2025	09-set-27
C564B	MATERIA MEDICA PROCESSING S.r.l.	SIENA	SI	PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS, CBD	373/2025	02-set-27
C967A	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	531/2023	03-gen-26
C379A	ZOOAGRICOLI SAS DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	33/2025	22-gen-27
C280B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CAIOLO	SO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2025	16-giu-27
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2024	10-nov-26
C58B	MEDERY'S DI MARCO MAGRO	CITTA' GIARDINO	SR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	439/2025	19-nov-27
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2024	12-set-26
C958A	RICCOBONO S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2024	01-ott-26
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2024	19-lug-26
C400B	PHARMAVET S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2025	07-apr-27
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	115/2024	01-apr-26
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2024	01-apr-26
C415B	SUNRICE S.R.L.	CAIRO MONTENOTTE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2025	07-lug-27






CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C403B	GIEFFEFARMA S.R.L.	FINALE LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2025	29-set-27
C193B	FL GROUP S.R.L.	VADO LIGURE	SV	PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS, INFIORESCENZE E CBD	239/2025	05-giu-27
C61B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	440/2025	19-nov-27
C101B	CARBONARA FRANCESCA ROMANA	LATERZA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	413/2024	15-ott-26
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2025	18-set-27
C492B	FARMACIE CENTRALI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	416/2025	06-nov-27
C231B	IONIO FARMACIE S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	546/2023	02-gen-26
C247B	NEWCOTAFARTI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2024	06-mar-26
C568B	VALUE4PHARMA SRL	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	318/2025	25-lug-27
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLÒ' A TORDINO	TE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	343/2025	18-set-27
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	492/2023	11-dic-25
C704A	TIALFARMA S.R.L.	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	27/2024	28-gen-26
C229B	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	523/2023	15-dic-25
C83B	FARMACIA S. FRANCESCO SAS DELDR. VALPERGA FRANCESCO	CHIVASSO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	228/2025	03-giu-27
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2025	03-apr-27
C581B	ISTITUTO DI RICERCHE BIOMEDICHE RBM A.MARXER SPA	COLLERETTO GIACOSA	TO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	211/2025	26-mag-27
C589B	AMZ PHARMA SAS DI ZIRILLI ALBERTO E C.	DRUENTO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	301/2025	09-lug-27
C588B	FARMACIA BOIDO SETRIERE SAS	DRUENTO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	300/2025	09-lug-27
C913A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2024	02-apr-26
C44B	AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE	ORBASSANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15/2025	02-feb-27
C372B	FARMACIE COMUNALI TORINO SPA	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2024	08-apr-26
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2024	28-feb-26
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE DI DR.SSA GAMBINO FEDERICA & C.	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	50/2024	10-feb-26
C04A	Q FARMA SPA	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	500/2025	09-nov-27
C322B	ALPIPHARM S.R.L.	ROSTA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	510/2024	20-dic-26



CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	45/2024	01-feb-26
C297B	FARMACIA GUARINO SAS DELLA DOTT.SSA GUARINO PATRIZIA & C.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2025	02-feb-27
C409A	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	552/2023	03-gen-26
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	56/2024	01-mar-26
C405B	FARMACEUTICA OSPEDALIERA TRIESTINA S.R.L.	MUGLIA	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2024	09-mar-26
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2025	18-set-27
C85B	C&N FARMACEUTICI S.R.L.	DOSSON DI CASIER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	378/2025	14-ott-27
C722A	FARMACIE PIU' S.R.L.	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2024	29-ago-26
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	341/2025	18-set-27
C330A	DEMAS S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2025	22-gen-27
C421B	FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.	TREVISIO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	328/2025	01-set-27
C338A	DEMAS S.R.L.	REANA DEL ROIALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2025	22-gen-27
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	375/2025	02-ott-27
C317A	Q FARMA SPA	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2025	09-nov-27
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA SRL	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2024	18-mar-26
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2024	09-mag-26
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2025	27-set-27
C551A	SOLUFARMA S.R.L.	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	55/2025	06-mar-27
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	176/2024	28-apr-26
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2024	31-lug-26
C140B	FEDERFAMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	374/2024	09-ott-26
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	407/2025	30-ott-27
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2024	26-mar-26
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2025	08-nov-27
C590A	FARMACIA GAGLIARDELLI DEL DOTT. ROBERTO SARTORI & C. S.N.C.	VARESE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2024	29-ott-26




CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C465B	FARMAZZURRA SRL	OGGEBBIO	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	501/2024	09-dic-26
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2025	01-mar-27
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE SAS DI DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	19/2025	08-gen-27
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSIESA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	159/2024	24-apr-26
C738A	FARMACIA CENTRALE SAS DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2024	01-gen-27
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2025	15-mar-27
C526A	Q FARMA SPA	SCORZE'	VE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2025	09-nov-27
C38B	ANTICA FARMACIA BOLDRIN SAS DI BOLDRIN DR. ALESSANDRO & C.	BARBARANO MOSSANO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	186/2024	15-mag-26
C537B	CONSORZIO FARMACIA LABORATORIO	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2024	02-ago-26
C124B	Q FARMA SPA	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2025	09-nov-27
C441B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GRISIGNANO DI ZOCCA	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2024	28-mar-26
C209B	MITI S.P.A.	PIOVENE ROCCHETTE	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	38/2025	20-gen-27
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	337/2025	18-set-27
C136B	VERONAVET S.P.A.	COLOGNA VENETA	VR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2024	17-set-26
C952A	BOMI ITALIA S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	369/2025	06-set-27
C438A	Q FARMA SPA	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2025	09-nov-27
C246B	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	63/2025	05-feb-27
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2024	19-ott-26
C552B	PHARMACENTRO SRL	S. DOMENICA DI RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	446/2024	31-ott-26
C995A	FARMACIA CENTRALE SRL	SAN CALOGERO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	11/2025	03-gen-27
C310B	PHARMA CORE S.R.L.	SERRA SAN BRUNO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2025	01-lug-27



ALLEGATO D

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2025)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C392B	NEURAXPHARM S.P.A.	ASCOLI PICENO	AP	349/2025	01-ago-27
C481B	ALFASIGMA S.P.A.	BOLOGNA	BO	209/2025	26-mag-27
C547B	PHARM@IDEA SRL	TRAVAGLIATO	BS	201/2025	13-mag-27
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	25/2024	19-gen-26
C951A	SEBIA ITALIA S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	FI	264/2025	16-lug-27
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	522/2025	06-dic-27
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	470/2025	01-nov-27
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	256/2025	17-lug-27
C429B	LEVANTE S.R.L.	FIRENZE	FI	517/2023	15-dic-25
C495B	L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI SOC. DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI	FI	524/2025	08-dic-27
C533B	ELANCO ITALIA SPA	SESTO FIORENTINO	FI	214/2024	08-mag-26
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	361/2025	29-set-27
C494B	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	LODI	LO	242/2025	10-lug-27
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	9/2025	19-gen-27
C574B	ABBVIE SRL	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	159/2025	04-apr-27
C326B	ITC FARMA S.R.L.	LATINA	LT	249/2024	24-mag-26
C356B	PFIZER S.R.L.	LATINA	LT	106/202	21-mar-27
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	366/2025	19-set-27
C373B	ORGANIKE S.R.L.	VILLA SANTA	MB	156/2024	25-mar-26
C872A	BECKMAN COULTER S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	521/2025	04-dic-27
C412B	LIFEPHARMA S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	495/2024	27-nov-26





CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C248A	JANSSEN CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	417/2025	06-nov-27
C965A	P.H. FARMACEUTICI SRL	MELZO	MI	203/2024	29-apr-26
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	301/2024	28-lug-26
C472B	AGUETTANT ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	463/2024	28-dic-26
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	427/2024	05-nov-26
C67B	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	111/2025	18-mar-27
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	274/2025	26-giu-27
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	468/2025	21-ott-27
C84B	CALIER ITALIA SRL	MILANO	MI	196/2024	22-apr-26
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	520/2024	06-gen-27
C82B	ECUPHAR ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	355/2024	12-set-26
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	446/2025	27-nov-27
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	474/2025	27-ott-27
C749A	FARMA 1000 SRL	MILANO	MI	133/2025	28-mar-27
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	535/2025	20-dic-27
C469B	FORMEVET S.R.L.	MILANO	MI	463/2024	07-dic-26
C438B	G.L. PHARMA ITALY S.R.L.	MILANO	MI	429/2025	01-ott-27
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	467/2024	23-nov-26
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	231/2025	03-giu-27
C539B	HAMELN PHARMA SRL	MILANO	MI	266/2024	11-giu-26
C68B	INDIVIOR ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	246/2024	06-giu-26



CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C456B	INFECTOPHARM S.R.L.	MILANO	MI	388/2025	29-set-27
C264B	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	MILANO	MI	171/2025	15-apr-27
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	466/2025	21-ott-27
C327B	KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	MILANO	MI	45/2025	11-feb-27
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	295/2025	11-ago-27
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	MILANO	MI	94/2024	11-mar-26
C354B	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	MILANO	MI	253/2025	10-giu-27
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	100/2025	14-mar-27
C376B	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	MILANO	MI	489/2024	02-gen-27
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	523/2025	06-dic-27
C467B	SANOFI S.R.L.	MILANO	MI	441/2025	01-ott-27
C57B	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	MILANO	MI	70/2024	04-mar-26
C444B	SM PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	169/2024	22-apr-26
C389B	SUN PHARMA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	51/2025	31-gen-27
C575B	SYSMEX ITALIA SRL	MILANO	MI	293/2025	03-lug-27
C877A	TECNIGEN S.R.L.	MILANO	MI	164/2025	08-apr-27
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	329/2024	24-ago-26
C219B	TILLOMED ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	304/2024	01-nov-26
C455B	TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A.	MILANO	MI	228/2024	22-giu-26
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	356/2025	26-ago-27
C498B	VIATRIS ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	518/2025	12-nov-27



CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	351/2025	01-ago-27
C263B	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	155/2025	04-apr-27
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	529/2025	08-dic-27
C573B	EXELTIS ITALIA SRL	SEGRATE	MI	520/2025	12-nov-27
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	279/2025	01-ago-27
C174B	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	347/2024	09-ago-26
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	247/2025	15-lug-27
C336B	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.P.A.	MODENA	MO	317/2025	25-lug-27
C506B	EUROMED PHARMA S.R.L.	NAPOLI	NA	448/2025	24-nov-27
C445B	DYMALIFE FARMACEUTICAL S.R.L.	PIANO DI SORRENTO	NA	209/2024	23-mag-26
C397B	ETHYPHARM ITALY S.R.L.	PADOVA	PD	420/2024	21-ott-26
C520B	ABIOGEN PHARMA SPA	OSPETALETTO	PI	516/2025	12-nov-27
C442B	TEOFARMA S.R.L.	VALLE SALIMBENE	PV	151/2024	28-mar-26
C401A	EPIFARMA S.R.L.	EPISCOPIA	PZ	179/2024	10-apr-26
C546B	I.B.N. SAVIO SRL	POMEZIA	RM	318/2024	23-lug-26
C161B	SO.SE.PHARM SRL	POMEZIA	RM	160/2025	04-apr-27
C304A	ABBOTT S.R.L.	ROMA	RM	528/2023	01-gen-26
C593A	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	482/2025	15-nov-27
C513B	EVER PHARMA ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	423/2024	05-nov-26
C576B	GRINDEKS KALCEKS ITALIA SRL	ROMA	RM	190/2025	07-mag-27
C528B	MEDEXPORT ITALIA SRL	ROMA	RM	188/2024	16-apr-26



CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C230B	OMIKRON ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	19/2024	18-gen-26
C276B	PERRIGO ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	3/2024	15-gen-26
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	48/2024	06-feb-26
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	13/2025	27-gen-27
C475B	S.F. GROUP S.R.L.	ROMA	RM	44/2025	06-feb-27
C983A	TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	418/2025	06-nov-27
C408B	UPSA ITALY S.R.L.	ROMA	RM	294/2025	01-lug-27
C661	GENETIC FARMA S.R.L.	CASTEL SAN GIORGIO	SA	135/2025	31-mar-27
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	299/2024	01-lug-26
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	276/2025	26-giu-27
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	SARONNO	VA	283/2025	01-lug-27
C290B	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	428/2025	01-ott-27
C590B	APEN PHARMA IRELAND LIMITED - ITALIAN BRANCH	VERONA	VR	304/2025	09-lug-27







ALLEGATO E

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2025)


COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L234	CADIR LAB S.R.L.	QUARGENTO	AL	IMMAGAZZINAMENTO , USO ANALITICO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA SAFROLO	63/2023	07-nov-26
L209	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)	46/2024	26-lug-27
L250	EUREKA S.R.L. LAB DIVISION	CHIARAVALLE	AN	COMMERCIO - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	30/2024	13-mag-27
L265	PHARMAPROGRESS S.R.L.	MONSANO	AN	IMPORTAZIONE, IMPIEGO	TUTTI I PRECURSORI	31/2025	20-mag-28
L256	CONSORZIO CREO – CENTRO RICERCHE ELETTROOTTICHE	L'AQUILA	AQ	SCOPO ANALITICO	3,4-metilenediossifenilpropanZone, Piperonale, Safrolo, Efedrina, Pseudoefedrina, Norefedrina, ALFA-fenilacetatoacetonitrile APAAN Metil alfa fenilacetato MAPA, 1-fenil-2-propanone, Isosafrolo (cis + trans)	29/2024	13-mag-27
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	37/2024	15-giu-27
L195	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	IMPIEGO - USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA - EFEDRINA	59/2024	18-ott-27
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE- IMMAGAZZINAMENTO-USO COME STANDARD	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 4-ANILO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP), NORFENTANYL	20/2025	21-mar-28
L261	WATER & LIFE LAB S.R.L.	ENTRATICO	BG	USO ANALITICO	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	52/2024	02-set-27
L3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE	PIPERONALE; SAFROLO	38/2023	07-set-26
L253	ALMA MATER STUDIUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA – Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Laboratorio di Analisi Farmaco-Tossicologica	BOLOGNA	BO	USO SCIENTIFICO	Efedrina, Pseudoefedrina, Norefedrina, Isosafrolo (cis+trans), Piperonale, Safrolo, Ergometrina, Ergotamina, Acido Lisergico, Alfa-Fenilacetatoacetonitrile (APAAN), 1-Fenil-2-propanone	31/2024	25-mag-27
L271	ALMA MATER STUDIUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA – DIMEC Dipartimento di Medicina e Chirurgia	BOLOGNA	BO	USO SPERIMENTALE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	53/2025	21-ott-28



COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L249	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"	BOLOGNA	BO	USO SPERIMENTALE	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA NOREFEDRINA ERGOMETRINA ERGOTAMINA SAFROLO	27/2024	11-mag-27
L185	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO D'EMILIA	BO	DISTRIBUZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	68/2023	02-dic-26
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL' EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	5/2024	05-feb-27
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE; 1-FENIL-2-PROPANONE; ACIDO N-ACETILN-TRANILICO, 3,4-METILENEDIOSSI-FENILPROPAN-2-ONE; APAAN; ANPP; NPP.	56/2023	25-set-26
L252	RENOLAB S.R.L.	SAAN GIORGIO DI PIANO	BO	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE COMMERCIO	SAFROLO	20/2024	12-apr-27
L226	GMC MARIANI & C. S.P.A.	CELLATICA	BS	IMPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	64/2024	01-nov-27
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	40/2025	28-lug-28
L243	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	IMMAGAZZINAMENTO, DISTRIBUZIONE, C COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	51/2023	25-set-26
L244	LABORATORIO ANALISI ALIMENTI E SICUREZZA DEI PRODOTTI	BOLZANO	BZ	USO SPERIMENTALE	EROMETRINA ERGOTAMINA	30/2023	06-lug-26
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	COMMERCIO DISTRIBUZIONE INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	34/2023	02-ago-26
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	29/2025	16-mag-28
L245	EUROFINS CHEMICAL CONTROL S.R.L.	CUNEO FRAZ. MADONNA DELL'OLIVO	CN	TRASFORMAZIONE USO ANALITICO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	57/2023	02-ott-26
L116	S.A.L.A.R.S. SOCIETA' AZIONARIA LABORATORI ALCALOIDI RIFORMIMENTI SANITARI S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA,NOREFEDRINA, ACIDO LISERGICO	13/2025	15-feb-28
L259	STERLING AROMI S.R.L.	GRANDATE	CO	IMPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	56/2024	24-set-27



COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L222	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	MOZZATE	CO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA	2/2025	29-mag-26
L264	B.S.N. – BIOLOGICAL SALES NETWORK S.R.L.	CASTELLONE	CR	USO ANALITICO	ANPP, 4-AP, 1-BOC-4-AP, NPP, NORFENTANIL	33/2025	22-mag-28
L201	L.R.FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES SPA	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE	PIPERONALE	4/2025	21-gen-28
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	69/2024	13-feb-27
L246	BONASSISALAB S.R.L.	FOGGIA	FG	TRASFORMAZIONE	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	40/2023	09-set-26
L236	GFF S.R.L.	BARBERINO TAVARNELLE	FI	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	10/2023	27-feb-26
L248	P.H. S.R.L.	BARBERINO TAVARNELLE	FI	IMMAGAZZINAMENTO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	51/2024	10-nov-26
L192	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - IMPIEGO - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	60/2024	21-ott-27
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	58/2024	15-ott-27
L232	CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO IMPORTAZIONE	TUTTI I PRECURSORI	63/2024	01-nov-27
L217	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	LIVRAGA	LO	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI DI DROGHE DI CAT 1	19/2023	15-mag-26
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	72/2024	14-dic-27
L240	HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA	41/2025	27-mar-26
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE -IMMAGAZZINAMENTO - ANALISI - USO PER RICERCA E SVILUPPO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	47/2025	18-set-28
L197	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO	MB	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	54/2025	16-nov-28
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE- COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	25/2024	05-mag-27




COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L191	AROMATA GROUP S.R.L.	CONCOREZZO	MB	TRASFORMAZIONE COMMERCIO IMMAGAZZINAMENTO IMPORTAZIONE	PIPERONALE	8/2025	01-feb-28
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	52/2025	28-lug-27
L268	NACTAROME S.R.L.	CONCOREZZO	MB	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, COMMERCIO	PIPERONALE	39/2025	28-lug-28
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MB	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE- IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	39/2023	09-set-26
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE- COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	12/2025	23-nov-26
L235	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	IMPORTAZIONE , USO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, EFEDRINA, (1R,2S)-(-)- CLOROEFEEDRINA, (1S,2R)-(+)-CLOROEFEEDRINA	42/2024	12-gen-26
L270	MONTERESEARCH S.R.L.	BOLLATE	MI	IMPORTAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, CONTROLLO ANALITICO	PSEUDOEFEEDRINA	46/2025	09-set-28
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE- COMMERCIO-ESPORTAZIONE- IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE- INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	47/2024	27-lug-27
L219	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	IMMAGAZZINAMENTO SCOPO ANALITICO	N-FENETIL-4-PIPERIDINONE (NPP), 4-ANILINO-N- FENETILPIPERIDINA (ANPP)	8/2023	03-feb-26
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE-USO ANALITICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	69/2023	08-dic-26
L212	DKS AROMATIC S.R.L.	CORSICO	MI	ACQUISTO - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	30/2025	16-mag-28
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	17/2025	18-mar-28
L207	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	COMMERCIO ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO IMPIEGO	EFEDRINA PSEUDOEFEEDRINA ERGOTAMINA	55/2025	31-lug-27
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-IMPIEGO- IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	75/2024	18-dic-27







COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L267	I.R.C.C.S. - ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI	MILANO	MI	USO ANALITICO	NORENTANIL	27/2025	14-apr-28
L258	MANE ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, USO ANALITICO	PIPERONALE	62/2024	31-ott-27
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	54/2024	24-set-27
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-CONFEZIONAMENTO-COMMERCIO-USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	14/2025	25-feb-28
L269	SUMMIT PHARMACEUTICALS EUROPE S.R.L.	MILANO	MI	INTERMEDIAZIONE	1-boc-4-AP; 1-boc-4-piperidone	49/2025	16-set-28
L262	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - DIP SCIENZE FARMACEUTICHE	MILANO	MI	USO ANALITICO	BMK metilglicidato, Acido BMK glicidico, PMK metilglicidato, Acido PMK glicidico, Norefedrina	70/2024	05-nov-27
L257	UNIVERSITA' DI MILANO DIP SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI - DISFEB	MILANO	MI	USO SPERIMENTALE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	24/2024	02-mag-27
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	43/2023	11-apr-26
L208	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	4-anilo-N-fenetilpiperidina(ANPP), N-fenetil-4-piperidinone(NPf)	53/2024	03-set-27
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	23/2024	27-apr-27
L187	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	14/2024	11-feb-27
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	PRODUZIONE IMPORTAZIONE TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO	ACIDO LISERGICO, 1-FENIL-2PROPANONE, ERGOTAMINA, ERGOMETRINA	32/2025	05-giu-27
L225	CURIA ITALY S.R.L.	ROZZANO	MI	FABBRICAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA ERGOTAMINA ACIDO LISERGICO	45/2024	26-lug-27




COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	51/2025	05-giu-27
L196	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	37/2025	28-lug-28
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI	49/2024	28-lug-27
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	6/2025	31-gen-28
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	73/2024	15-dic-27
L255	UNIRELAB S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	USO SCIENTIFICO	Efedrina, Pseudoefedrina, Norefedrina, Ergometrina, Ergotamina, Acido Lisergico, Norfentanil	32/2024	25-mag-27
L237	AROMATA GROUP S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE COMMERCIO IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	71/2023	09-feb-26
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ALFA FENILACETOACETONITRILE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	53/2022	20-dic-25
L161	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	ANALISI	ERGOMETRINA ERGOTAMINA SAFROLO ISOSAFROLO	16/2025	16-mar-28
L216	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO	MO	IMPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO SCOPO ANALITICO IMPIEGO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA	35/2025	21-giu-28
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	29/2023	06-lug-26
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	USO ANALITICO	TUTTI I PRECURSORI	13/2024	09-mar-27
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	67/2024	19-mag-26



COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L266	A.C.E.F. S.R.L.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE- ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE- COMMERCIO-MANIPOLAZIONE- RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA- PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	50/2025	01-apr-28
L227	TTI FLAVORS S.R.L.	ASSISI FRAZ. S. MARIA DEGLI ANGELI	PG	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	65/2024	01-nov-27
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	35/2024	11-apr-26
L224	NEW FLAVOURS S.R.L.	MONTE S.M. TIBERINA	PG	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE SAFROLO	21/2025	21-mar-28
L238	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI	PERUGIA	PG	USO SPERIMENTALE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	9/2023	17-feb-26
L251	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI	PERUGIA	PG	USO SPERIMENTALE	SAFROLO	67/2023	25-nov-26
L247	LUSOCHIMICA S.P.A.	PISA	PI	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	15/2024	18-mar-27
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE- COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	25/2025	07-apr-28
L202	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO DISTRIBUZIONE COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA	2/2024	08-gen-27
L190	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA	PR	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	38/2025	10-lug-27
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	1/2025	01-gen-28
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLOFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	37/2023	04-set-26
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	73/2023	15-dic-26



COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L254	LABANALYSIS LIFE SCIENCE S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	IMPIEGO	ACIDO N-ACETILANTRANILICO, PSEUDOEFEEDRINA, EFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, ANPP, NPP, 1-FENIL 2-PROPANONE, CLOROEFEEDRINA, CLOROPSEUDOEFEEDRINA, ISOSAFROLO, 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO	9/2024	15-feb-27
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	74/2024	16-dic-27
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	23/2025	01-apr-28
L230	TENTAMUS AGRIPARADIGMA S.R.L.	RAVENNA	RA	USO ANALITICO	ERGOMETRINA ERGOTAMINA	9/2025	01-feb-28



**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Tipolitografica Salsese società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Salsomaggiore Terme e nomina del commissario liquidatore.****IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «La Tipolitografica Salsese soc. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro - 81.968,00 e l'opportunità che la liquidazione si svolga in ambito concorsuale;

Considerato che in data 10 settembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

## Art. 1.

1. La società cooperativa «La Tipolitografica Salsese soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Salsomaggiore Terme (PR) (codice fiscale 00145150348), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Leonelli, nato a Modena (MO) il 14 luglio 1970 (codice fiscale LNLSFN70L14F257Y), ivi domiciliato in via Pasolini n. 23.

## Art. 2.


1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06668





DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Figli del Mondo piccola cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Figli del Mondo - piccola cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 31.340,00 si riscontra una massa debitoria di euro 44.961,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 13.796,00;

Considerato che in data 24 maggio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 3 dicembre 2024 questa Autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante al nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dalla visura camerale aggiornata, che la stessa risulta consegnata e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Figli del Mondo - piccola cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 06622511001), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Cutellè, nato a Roma il 20 giugno 1969 (codice fiscale CTLNDR69H20H501Z), ivi domiciliato in viale Giulio Cesare n. 95.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06669



DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Evo Support società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperativa ha chiesto che la società «Evo Support società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 93.873,00, si riscontra una massa debitoria di euro 258.458,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -164.585,00, fattori questi che non depongono a favore della conclusione della liquidazione al di fuori di un contesto concorsuale;

Considerato che in data 2 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Evo Support società cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09090401002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Esposito, nata a L'Aquila (AQ) il 9 agosto 1985 (codice fiscale SPS VNT 85M49 A345I), ivi domiciliata in Via Vestricio Spurinna n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06671



DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Professione assistenza società cooperativa sociale», in Poggiardo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Professione assistenza società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 361.788,00, si riscontra una massa debitoria di euro 746.433,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 418.116,00;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 11 ottobre 2022;

Considerato che in data 25 novembre 2022 il competente ufficio ha concesso una sospensione del procedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni, invitando il legale rappresentante della società a produrre, entro tale termine, ulteriori elementi di conoscenza comprovanti il superamento della condizione di insolvenza;

Considerato che in data 3 febbraio 2023 il competente ufficio, preso atto della documentazione pervenuta il 27 gennaio 2023, ha richiesto l'invio di una situazione patrimoniale aggiornata e che il legale rappresentante in

data 3 marzo 2023 ha trasmesso il bilancio dell'esercizio 2021 e, solo a seguito di ulteriore richiesta da parte dell'ufficio del 24 aprile 2023, in data 25 maggio 2023 ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2022;

Considerato che il competente ufficio con nota del 15 ottobre 2024 ha comunicato alla società il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa, in quanto dalla suddetta situazione patrimoniale aggiornata si evidenzia, a fronte di un attivo patrimoniale pari a euro 377.177,00, una massa debitoria pari a euro 975.140,00 ed un patrimonio netto pari a euro - 650.157,00;

Preso atto che, nelle more di adozione del provvedimento in questione, il Tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza n. 113/2025 del 12 giugno 2025;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Professione assistenza società cooperativa sociale», con sede in Poggiardo (LE) (codice fiscale 04869910754), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.





2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cassizzi, nata a Bari (BA) il 15 ottobre 1976 (codice fiscale CS-SLBT76R55A662K), ivi domiciliata in viale J.F. Kennedy n. 72.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06675

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Logic Service società cooperativa», in Sedriano, in liquidazione coatta amministrativa.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 2020, n. 166/2020, con il quale la società cooperativa «Logic Service società cooperativa», con sede in Sedria-

no (MI) (codice fiscale 08447920961), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Martinelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 marzo 2023, pervenuta in data 28 marzo 2023, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Massimo Martinelli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

#### Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Massimo Martinelli, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Logic Service società cooperativa», con sede in Sedriano (MI) (codice fiscale 08447920961), l'avv. Elena Del Torre, nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 (codice fiscale DLTNE72H70F205E), ivi domiciliata in via Vincenzo Monti n. 8.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06688



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Bibrocato, «Posiforlid»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 436/2025 del 28 novembre 2025

Codice pratica: RU/2024/218.

Procedura europea n. DE/H/6789/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POSIFORLID, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ursapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italia.

Confezione: «20 mg/g unguento oftalmico» 1 tubo in AL da 5 g - A.I.C. n. 051833010 (in base 10) 1KFU5L (in base 32).

Principio attivo: bibrocato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Germania.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/g unguento oftalmico» 1 tubo in AL da 5 g - A.I.C. n. 051833010 (in base 10) 1KFU5L (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «20 mg/g unguento oftalmico» 1 tubo in AL da 5 g - A.I.C. n. 051833010 (in base 10) 1KFU5L (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

#### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione

iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 settembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06631

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Finasteride, «Finasteride Medreg».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 437/2025 del 2 dicembre 2025

Codici pratica/procedure europee

RU/2025/033-PL/H/0778/002/E/001;

C1A/2025/2317-PL/H/0778/002/IA/015;

C1A/2025/2341-CZ/H/xxxx/IA/105/G limitatamente alla procedura PL/H/0778/002/IA/017/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «FINASTERIDE MEDREG», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed





etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Medreg S.R.O. con sede legale e domicilio fiscale in NA Florenci 2116/15, Nové Město 110 00, Praga 1, Repubblica Ceca

**Confezioni:**

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134018 (in base 10) 1KR042 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134020 (in base 10) 1KR044 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134032 (in base 10) 1KR04J (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134044 (in base 10) 1KR04W (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134057 (in base 10) 1KR059 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134069 (in base 10) 1KR05P (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134071 (in base 10) 1KR05R (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134083 (in base 10) 1KR063 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134095 (in base 10) 1KR06H (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134107 (in base 10) 1KR06V (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134119 (in base 10) 1KR077 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134121 (in base 10) 1KR079 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134133 (in base 10) 1KR07P (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134145 (in base 10) 1KR081 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister  
al-al  
A.I.C. n. 052134158 (in base 10) 1KR08G (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister  
al-al  
A.I.C. n. 052134160 (in base 10) 1KR08J (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister  
al-al  
A.I.C. n. 052134172 (in base 10) 1KR08W (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister  
al-al  
A.I.C. n. 052134184 (in base 10) 1KR098 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister  
al-al  
A.I.C. n. 052134196 (in base 10) 1KR09N (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister  
al-al  
A.I.C. n. 052134208 (in base 10) 1KR0B0 (in base 32)

Principio attivo: finasteride

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Medis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

*Classificazione ai fini della fornitura*

**Confezioni:**

«5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134018 (in base 10) 1KR042 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134020 (in base 10) 1KR044 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134032 (in base 10) 1KR04J (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134044 (in base 10) 1KR04W (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134057 (in base 10) 1KR059 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134069 (in base 10) 1KR05P (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134071 (in base 10) 1KR05R (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134083 (in base 10) 1KR063 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134095 (in base 10) 1KR06H (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134107 (in base 10) 1KR06V (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134119 (in base 10) 1KR077 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134121 (in base 10) 1KR079 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134133 (in base 10) 1KR07P (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134145 (in base 10) 1KR081 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134158 (in base 10) 1KR08G (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134160 (in base 10) 1KR08J (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134172 (in base 10) 1KR08W (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica

«5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134184 (in base 10) 1KR098 (in base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134196 (in base 10) 1KR09N (in base 32)


«5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister al-al  
A.I.C. n. 052134208 (in base 10) 1KR0B0 (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RNR - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.



Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 agosto 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06632

### **Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 351/2024 del 13 dicembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosvastatina ed ezetimibe, «Rozetimad».**

*Estratto determina A.I.C. n. 441/2025 del 3 dicembre 2025*

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 351/2024 del 13 dicembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROZETIMAD, A.I.C. 045424, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2025.

Si autorizzano gli stampati (RCP, FI ed Eti) parte integrante della determina di cui al presente estratto, che annullano e sostituiscono quelli approvati con la determina sopra citata.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via G. Mazzini n. 20 - 20123 Milano.

#### *Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06633

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di epoprostenolo «Caripub».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 789/2025 del 5 dicembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: modifica stampati per aggiungere l'effetto indesiderato «orticaria» (con frequenza non nota); eliminazione di parti informative sulle condizioni di conservazione, al fine di indicare unicamente «non congelare»; modifiche editoriali e per adeguamento al QRD *template*.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi n. 2, 4.4, 4.8, 5.1, 6.4, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Relativamente al medicinale CARIPUL (A.I.C. n. 042119) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2025/47.

Numero procedura: NL/H/XXXX/WS/1038 (NL/H/2600/001-004/WS/029).

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag International N.V., con sede legale e domicilio fiscale in Turnhoutseweg, 30, 2340 - Beerse, Belgio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

#### *Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06670**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di Dienogest «Endovelle».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 788/2025 del 5 dicembre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/960.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Exeltis Healthcare S.L., con sede legale in AV. Miralcampo n. 7 – Poligono IND. Miralcampo – 19200 Aduquea De Henares – Guadalajara, Spagna.

Medicinale: ENDOVELLE

A.I.C. n. 046899011 – «2 mg compresse» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC confezione calendario;

A.I.C. n. 046899023 – «2 mg compresse» 3x28 compresse in blister PVC/PVDC confezione calendario;

A.I.C. n. 046899035 – «2 mg compresse» 6x28 compresse in blister PVC/PVDC confezione calendario,

alla società Exeltis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in con sede in via San Bovio n. 3, 20054 Segrate, Milano, codice fiscale 09225620963.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06672**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib Eugia»**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 446 del 3 dicembre 2025*

Codice pratica: MCA/2024/112.

Procedura europea n. PT/H/3000/002,004,005,006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DASATINIB EUGIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette

(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta (MT).

*Confezioni:*

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545010 (in base 10) 1K50XL (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545022 (in base 10) 1K50XY (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545034 (in base 10) 1K50YB (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545046 (in base 10) 1K50YQ (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545061 (in base 10) 1K50Z5 (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545073 (in base 10) 1K50ZK (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545085 (in base 10) 1K50ZX (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545097 (in base 10) 1K5109 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545109 (in base 10) 1K510P (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545111 (in base 10) 1K510R (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545123 (in base 10) 1K5113 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545135 (in base 10) 1K511H (in base 32);

«140 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545147 (in base 10) 1K511V (in base 32);

«140 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545150 (in base 10) 1K511Y (in base 32);

«140 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545162 (in base 10) 1K512B (in base 32);

«140 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 051545174 (in base 10) 1K512Q (in base 32).

Principio attivo: dasatinib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Generiques 26 Avenue Tony Garnier, Lyon, 69007, Francia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.





È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06673**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paclitaxel, «Apacross»**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 447 del 3 dicembre 2025*

Codice pratica: MCA/2024/173.

Procedura europea: n. NL/H/6022/001/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) LTD, con sede legale e domicilio fiscale in POD 13, The Old Station House, 15A Main Street, Blackrock, A94 T8P8 Dublino, Irlanda (IE);

confezione:

«5 mg/ml polvere per dispersione per infusione» - 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 052474018 (in base 10) 1L1D52 (in base 32);

principio attivo: paclitaxel.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Seacross Pharma (Europe) Limited - POD 13, The Old Station House, 15A Main Street, Blackrock, Dublino, A94 T8P8, Irlanda.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposta sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione





iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06674

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel e acido acetilsalicilico, «Clopidogrel e Acido Acetilsalicilico Aurobindo».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 407 del 14 novembre 2025*

Codice pratica: MCA/2024/136.

Procedura europea n. PT/H/2588/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALICILICO AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integran-

ti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047 Saronno (VA), Italia;

confezioni:

«75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052467014 (in base 10) 1L15B6 (in base 32);

«75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052467026 (in base 10) 1L15BL (in base 32);

«75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052467038 (in base 10) 1L15BY (in base 32);

principi attivi: clopidogrel e acido acetil salicilico;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA - Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Generiques - 26 Avenue Tony Garnier, Lione, 69007, Francia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi



undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06689**

### **Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Amlodipina Doc Generici».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 790/2025 del 5 dicembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio

medicinale: RAMIPRIL E AMLODIPINA DOC GENERICI;

confezioni:

044802015 «2,5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802027 «2,5 mg + 5 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802039 «5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802041 «5 mg + 5 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802054 «5 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802066 «5 mg + 10 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802078 «10 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802080 «10 mg + 5 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802092 «10 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802104 «10 mg + 10 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia - codice fiscale 11845960159;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2021/17;

con scadenza 11 febbraio 2022 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

È inoltre modificata la descrizione delle confezioni come di seguito riportata:

da:

044802015 «2,5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802027 «2,5 mg + 5 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802039 «5 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802041 «5 mg + 5 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802054 «5 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802066 «5 mg + 10 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802078 «10 mg + 5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802080 «10 mg + 5 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802092 «10 mg + 10 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALU-PVC;

044802104 «10 mg + 10 mg capsula rigida» 30 capsule in blister PA-ALU-PVC;

a:

044802015 «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802027 «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802039 «5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802041 «5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC;


044802054 «5 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802066 «5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802078 «10 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802080 «10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC;

044802092 «10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC;



044802104 «10 mg/10 mg capsule rigide «30 capsule in blister PA/AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

#### Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06690

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nilotinib, «Nilotinib Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 791/2025 del 5 dicembre 2025

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IA<sub>IN</sub>, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale NILOTINIB TEVA anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

confezione: «150 mg capsule rigide» 112 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051303535 (codice base 32 1JXP3H);

confezione: «150 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051303547 (codice base 32 1JXP3V);

confezione: «200 mg capsule rigide» 112 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051303550 (codice base 32 1JXP3Y);

confezione: «200 mg capsule rigide» 112 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051303562 (codice base 32 1JXP4B).

Principio attivo: nilotinib.

Codice di procedura: HU/H/0891/IA/004/G.

Codice pratica: C1A/2025/1800.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RNRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista.

#### Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06691

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

### Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Val di Zoldo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera B2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 168 del 24 ottobre 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Val di Zoldo (BL).

L'affissione all'albo pretorio comunale è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito [www.distrettoalpiorientali.it](http://www.distrettoalpiorientali.it)

25A06769



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 novembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1593
Yen .....	179,57
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,169
Corona danese .....	7,4683
Lira Sterlina .....	0,8795
Fiorino ungherese .....	383,93
Zloty polacco .....	4,2228
Nuovo leu romeno .....	5,084
Corona svedese .....	10,9635
Franco svizzero .....	0,9225
Corona islandese .....	147,2
Corona norvegese .....	11,7005
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,0711
Dollaro australiano .....	1,7798
Real brasiliano .....	6,1493
Dollaro canadese .....	1,627
Yuan cinese .....	8,2398
Dollaro di Hong Kong .....	9,012
Rupia indonesiana .....	19401,29
Shekel israeliano .....	3,7595
Rupia indiana .....	102,7195
Won sudcoreano .....	1694,27
Peso messicano .....	21,2546
Ringgit malese .....	4,8111
Dollaro neozelandese .....	2,0464
Peso filippino .....	68,355
Dollaro di Singapore .....	1,5099
Baht thailandese .....	37,642
Rand sudafricano .....	19,7978

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06770

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,159
Yen .....	179,94
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,188
Corona danese .....	7,4684
Lira Sterlina .....	0,8821
Fiorino ungherese .....	384,96
Zloty polacco .....	4,244
Nuovo leu romeno .....	5,087
Corona svedese .....	10,997
Franco svizzero .....	0,9233
Corona islandese .....	147,2
Corona norvegese .....	11,7333
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,0676
Dollaro australiano .....	1,783
Real brasiliano .....	6,1893
Dollaro canadese .....	1,6257
Yuan cinese .....	8,241
Dollaro di Hong Kong .....	9,0233
Rupia indonesiana .....	19420,32
Shekel israeliano .....	3,7915
Rupia indiana .....	102,644
Won sudcoreano .....	1695,61
Peso messicano .....	21,3761
Ringgit malese .....	4,8261
Dollaro neozelandese .....	2,0459
Peso filippino .....	68,182
Dollaro di Singapore .....	1,5093
Baht thailandese .....	37,569
Rand sudafricano .....	19,9751

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06771





**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 19 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1583
Yen .....	180,85
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,159
Corona danese .....	7,4691
Lira Sterlina .....	0,8827
Fiorino ungherese .....	382,33
Zloty polacco .....	4,2283
Nuovo leu romeno .....	5,0879
Corona svedese .....	10,992
Franco svizzero .....	0,9284
Corona islandese .....	146,82
Corona norvegese .....	11,748
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,0618
Dollaro australiano .....	1,7853
Real brasiliano .....	6,18
Dollaro canadese .....	1,623
Yuan cinese .....	8,2359
Dollaro di Hong Kong .....	9,0196
Rupia indonesiana .....	19364,34
Shekel israeliano .....	3,7847
Rupia indiana .....	102,5145
Won sudcoreano .....	1698,08
Peso messicano .....	21,2283
Ringgit malese .....	4,8069
Dollaro neozelandese .....	2,0585
Peso filippino .....	68,206
Dollaro di Singapore .....	1,5104
Baht thailandese .....	37,569
Rand sudafricano .....	19,8728

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06772


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 20 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1514
Yen .....	181,47
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,179
Corona danese .....	7,4691
Lira Sterlina .....	0,8815
Fiorino ungherese .....	382,5
Zloty polacco .....	4,232
Nuovo leu romeno .....	5,0887
Corona svedese .....	10,9995
Franco svizzero .....	0,9294
Corona islandese .....	146,8
Corona norvegese .....	11,7405
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	48,785
Dollaro australiano .....	1,7773
Real brasiliano .....	6,1382
Dollaro canadese .....	1,6194
Yuan cinese .....	8,1908
Dollaro di Hong Kong .....	8,9644
Rupia indonesiana .....	19284,68
Shekel israeliano .....	3,7499
Rupia indiana .....	102,144
Won sudcoreano .....	1691,81
Peso messicano .....	21,1527
Ringgit malese .....	4,7858
Dollaro neozelandese .....	2,0508
Peso filippino .....	67,988
Dollaro di Singapore .....	1,5055
Baht thailandese .....	37,334
Rand sudafricano .....	19,8488

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06773



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 21 novembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,152
Yen .....	180,56
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,235
Corona danese .....	7,4687
Lira Sterlina .....	0,8803
Fiorino ungherese .....	383,43
Zloty polacco .....	4,2448
Nuovo leu romeno .....	5,0896
Corona svedese .....	11,026
Franco svizzero .....	0,9289
Corona islandese .....	147,2
Corona norvegese .....	11,794
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	48,8961
Dollaro australiano .....	1,7873
Real brasiliano .....	6,1879
Dollaro canadese .....	1,6226
Yuan cinese .....	8,1905
Dollaro di Hong Kong .....	8,9679
Rupia indonesiana .....	19258,85
Shekel israeliano .....	3,7816
Rupia indiana .....	103,2628
Won sudcoreano .....	1698,38
Peso messicano .....	21,2561
Ringgit malese .....	4,7796
Dollaro neozelandese .....	2,056
Peso filippino .....	67,817
Dollaro di Singapore .....	1,5065
Baht thailandese .....	37,382
Rand sudafricano .....	19,997

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06774


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 1° dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1646
Yen .....	180,28
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,181
Corona danese .....	7,4687
Lira Sterlina .....	0,8778
Fiorino ungherese .....	380,64
Zloty polacco .....	4,2283
Nuovo leu romeno .....	5,0898
Corona svedese .....	10,963
Franco svizzero .....	0,9323
Corona islandese .....	148,4
Corona norvegese .....	11,771
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,4446
Dollaro australiano .....	1,774
Real brasiliano .....	6,2267
Dollaro canadese .....	1,6259
Yuan cinese .....	8,2358
Dollaro di Hong Kong .....	9,0703
Rupia indonesiana .....	19320,71
Shekel israeliano .....	3,8018
Rupia indiana .....	104,2823
Won sudcoreano .....	1706,31
Peso messicano .....	21,2868
Ringgit malese .....	4,811
Dollaro neozelandese .....	2,0257
Peso filippino .....	68,11
Dollaro di Singapore .....	1,5065
Baht thailandese .....	37,186
Rand sudafricano .....	19,8862

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06775



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 2 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1614
Yen .....	181,26
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,161
Corona danese .....	7,4686
Lira Sterlina .....	0,8796
Fiorino ungherese .....	380,83
Zloty polacco .....	4,238
Nuovo leu romeno .....	5,0893
Corona svedese .....	10,9865
Franco svizzero .....	0,9346
Corona islandese .....	148,6
Corona norvegese .....	11,789
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,2601
Dollaro australiano .....	1,7723
Real brasiliano .....	6,223
Dollaro canadese .....	1,6264
Yuan cinese .....	8,2123
Dollaro di Hong Kong .....	9,0424
Rupia indonesiana .....	19308,16
Shekel israeliano .....	3,7793
Rupia indiana .....	104,4705
Won sudcoreano .....	1704,82
Peso messicano .....	21,2661
Ringgit malese .....	4,7995
Dollaro neozelandese .....	2,0294
Peso filippino .....	68,14
Dollaro di Singapore .....	1,5072
Baht thailandese .....	37,182
Rand sudafricano .....	19,8642

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06776


**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 3 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1668
Yen .....	181,28
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,125
Corona danese .....	7,4689
Lira Sterlina .....	0,8766
Fiorino ungherese .....	381
Zloty polacco .....	4,2318
Nuovo leu romeno .....	5,0917
Corona svedese .....	10,955
Franco svizzero .....	0,9336
Corona islandese .....	149
Corona norvegese .....	11,758
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,5248
Dollaro australiano .....	1,77
Real brasiliano .....	6,2057
Dollaro canadese .....	1,627
Yuan cinese .....	8,2421
Dollaro di Hong Kong .....	9,0826
Rupia indonesiana .....	19395,72
Shekel israeliano .....	3,7651
Rupia indiana .....	105,2075
Won sudcoreano .....	1708,78
Peso messicano .....	21,2967
Ringgit malese .....	4,8107
Dollaro neozelandese .....	2,0292
Peso filippino .....	68,8
Dollaro di Singapore .....	1,5101
Baht thailandese .....	37,209
Rand sudafricano .....	19,9304

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A06777



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 4 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1666
Yen .....	180,55
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,157
Corona danese .....	7,4686
Lira Sterlina .....	0,8745
Fiorino ungherese .....	382,03
Zloty polacco .....	4,2313
Nuovo leu romeno .....	5,0925
Corona svedese .....	10,967
Franco svizzero .....	0,934
Corona islandese .....	149
Corona norvegese .....	11,782
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,5193
Dollaro australiano .....	1,7657
Real brasiliano .....	6,1892
Dollaro canadese .....	1,6299
Yuan cinese .....	8,2498
Dollaro di Hong Kong .....	9,0801
Rupia indonesiana .....	19429,55
Shekel israeliano .....	3,7754
Rupia indiana .....	104,843
Won sudcoreano .....	1716,69
Peso messicano .....	21,3149
Ringgit malese .....	4,7971
Dollaro neozelandese .....	2,0236
Peso filippino .....	68,868
Dollaro di Singapore .....	1,5115
Baht thailandese .....	37,395
Rand sudafricano .....	19,8099

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**25A06778**
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo  
del giorno 5 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1645
Yen .....	180,76
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	24,21
Corona danese .....	7,4689
Lira Sterlina .....	0,8727
Fiorino ungherese .....	381,78
Zloty polacco .....	4,2323
Nuovo leu romeno .....	5,0928
Corona svedese .....	10,959
Franco svizzero .....	0,9365
Corona islandese .....	148,8
Corona norvegese .....	11,755
Rublo russo .....	-
Lira turca .....	49,5072
Dollaro australiano .....	1,7546
Real brasiliano .....	6,185
Dollaro canadese .....	1,623
Yuan cinese .....	8,2333
Dollaro di Hong Kong .....	9,0652
Rupia indonesiana .....	19413,67
Shekel israeliano .....	3,7632
Rupia indiana .....	104,733
Won sudcoreano .....	1714,82
Peso messicano .....	21,1912
Ringgit malese .....	4,7873
Dollaro neozelandese .....	2,0158
Peso filippino .....	68,719
Dollaro di Singapore .....	1,5084
Baht thailandese .....	37,095
Rand sudafricano .....	19,7169

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).


**25A06779**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 1 7 \*

€ 1,00

